Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° **Roma - Mercoledì, 6 settembre 1933 - Anno XI** **Numero 207**

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

RELAZIONE e REGIO DECRETO 6 luglio 1933, n. 1104.
Ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per le colonie a Sua Maestà il Re, in udienza del 6 luglio 1933-XI, sul decreto concernente l'ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica.

SIRE,

Col 1° luglio 1931-IX è entrato in vigore nel Regno il nuovo testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (R. decreto 18 giugno 1931, n. 733), emanato in dipendenza della facoltà deferita al Governo di Vostra Maestà con il R. decreto-legge 14 aprile 1924, n. 593, di coordinare ai nuovi codici le disposizioni contenute nel precedente ordinamento di polizia.

Poichè i nuovi Codici penale e di procedura penale sono estesi alle nostre Colonie Libiche si è reso necessario disporre, in armonia alla pratica seguita nel Regno, l'aggiornamento dell'ordinamento di polizia della Tripolitania e della Cirenaica approvato con il R. decreto 8 maggio 1928, n. 884, e tuttora vigente.

Le modificazioni apportate riflettono due ordini:

1° Innovazioni sostanziali imposte dal coordinamento della legge di pubblica sicurezza coi nuovi codici;

2° Modificazioni formali consigliate dall'opportunità di rendere la legge, anche nell'espressione letterale, meglio aderente al Codice penale, sopra tutto per quanto attiene alla dichiarazione di delinquenti abituali professionali o per tendenza ed alle nuove misure di sicurezza previste dalle leggi penali entrate ora in vigore.

L'applicazione di quanto sopra importando la modificazione di quasi tutti gli articoli, ha consigliato, anzichè l'emanazione di un provvedimento di modifica, la pubblicazione del presente nuovo testo, il quale oltre a provvedere al coordinamento, ha permesso anche di adottare tutte quelle variazioni che, pur non modificando la sostanza del vecchio ordinamento, ne perfezionano, tuttavia, il testo con opportune nuove espressioni letterali.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la legge organica per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica in data 26 giugno 1927, n. 1013;

Visto il Nostro decreto 8 maggio 1927, n. 884, che approva l'ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica;

Ritenuta l'opportunità di coordinare le disposizioni contenute in tale ordinamento con le norme dei nuovi Codici penale e di procedura penale;

Udito il parere del Consiglio superiore coloniale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le colonie, di concerto con i Ministri per l'interno e per la giustizia;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato l'unito ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica, vistato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Il precedente ordinamento di polizia approvato con R. decreto 8 maggio 1927, n. 884, è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 6 luglio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE BONO — DE FRANCISCI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *agosto* 1933 - *Anno XI*
Atti del Governo, registro 335, *foglio* 19. — MANCINI.

Ordinamento di polizia per la Tripolitania e la Cirenaica.

TITOLO I.

DEI PROVVEDIMENTI DI POLIZIA E DELLA LORO ESECUZIONE.

CAPO I.

Delle attribuzioni dell'autorità di P. S. e dei provvedimenti di urgenza o per grave necessità pubblica.

Art. 1.

(Art. 1 Ord. di pol. 1927).

L'autorità di P. S. veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità ed alla tutela della proprietà; cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e speciali vigenti in Colonia, nonchè delle ordinanze delle pubbliche autorità; presta soccorso in caso di pubblici o privati infortuni.

L'autorità stessa, a mezzo dei suoi ufficiali, ed a richiesta delle parti, cura la bonaria composizione dei privati dissidi.

Art. 2.

(Art. 2 Ord. di pol. 1927).

L'autorità di P. S. nella Colonia è centrale e locale.

È autorità centrale il Governatore; sono autorità locali i commissari regionali; i comandanti di zona e di sotto zona; i delegati circondariali, gli agenti distrettuali (Mudir) ed i capi di tribù regolarmente riconosciuti.

Gli agenti distrettuali ed i capi di tribù sono autorità di P. S. soltanto nei riguardi degli aggregati indigeni, sedentari o nomadi, sottoposti alla loro autorità.

Nelle località ove esista una direzione di polizia, le autorità di P. S. possono delegare in tutto od in parte le loro attribuzioni fatta eccezione di quelle indicate negli articoli 162 e 191 del presente ordinamento.

Art. 3.

(Art. 3 Ord. di pol. 1927).

Il Governatore in caso d'urgenza o per grave necessità pubblica ha facoltà di adottare i provvedimenti indispensabili per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

La stessa facoltà hanno i commissari regionali ed i comandanti di zona per le circoscrizioni esterne alla capitale della colonia salvo l'immediata ratifica del Governatore.

Contro i provvedimenti dei commissari regionali o comandanti di zona è ammesso il ricorso al Governatore che decide in via definitiva.

Contro i provvedimenti del Governatore di cui al presente articolo non è ammesso gravame di sorta, salvo la facoltà di annullamento di ufficio spettante al Ministro per le colonie.

Art. 4.

(Art. 157 Ord. di pol. 1927).

Il podestà, od in mancanza, l'autorità locale di P. S. è tenuta a rilasciare alle persone di età superiore ai 15 anni, aventi nella circoscrizione la loro residenza abituale o, in mancanza, la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta d'identità conforme al modello che sarà stabilito dal Governatore.

La carta di identità ha la durata di cinque anni e deve essere munita della fotografia del titolare.

Art. 5.

(Art. 4 Ord. di pol. 1927).

Le autorità di P. S. hanno facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non siano in grado o si rifiutino di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici, nonchè di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, di carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di P. S.

CAPO II.

Della esecuzione dei provvedimenti di polizia.

Art. 6.

(Art. 5 Ord. di pol. 1927).

I provvedimenti delle autorità di P. S. sono eseguiti in via amministrativa, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

Qualora gli interessati non vi ottemperino, saranno adottati, previa diffida di tre giorni, salvo i casi d'urgenza, i provvedimenti necessari per l'esecuzione di ufficio.

È autorizzato l'impiego della forza pubblica nonchè l'impiego della forza armata, ai sensi dell'articolo 51 della legge organica 26 giugno 1927, n. 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica.

La nota delle spese relative è resa esecutoria dai commissari regionali o dai comandanti di zona che ne ordinano la riscossione con le norme e consuetudini vigenti in materia di esazione di tributi.

Art. 7.

(Art. 6 Ord. di pol. 1927).

Contro i provvedimenti delle autorità di P. S. è ammesso ricorso in via gerarchica, nel termine di 10 giorni, dalla notizia del provvedimento impugnato. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

I provvedimenti del Governatore sono definitivi ma possono essere annullati d'ufficio dal Ministro per le colonie ai sensi dell'art. 13 della legge organica 26 giugno 1927, numero 1013, per l'amministrazione della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 8.

(Art. 7 Ord. di pol. 1927).

Non è dovuto alcun indennizzo per i provvedimenti adottati dall'autorità di P. S. nell'esercizio delle facoltà ad essa attribuite dal presente ordinamento.

CAPO III.

Delle autorizzazioni di polizia.

Art. 9.

(Art. 8 Ord. di pol. 1927).

Le autorizzazioni di polizia sono personali: non possono essere trasmesse ad alcun titolo, nè possono dar luogo a rapporti di rappresentanza, salvo i casi espressamente determinati dal presente ordinamento.

Nei casi in cui è consentita la rappresentanza nell'esercizio di una autorizzazione di polizia, la persona del rappresentante deve trovarsi in possesso dei requisiti necessari per il conseguimento dell'autorizzazione e deve ottenere l'approvazione dell'autorità di P. S. che ha accordato l'autorizzazione.

Art. 10.

(Art. 9 Ord. di pol. 1927).

Oltre alle condizioni stabilite dal presente ordinamento, chiunque ottenga una autorizzazione di polizia è tenuto ad osservare le prescrizioni che l'autorità di P. S. ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

Art. 11.

(Art. 10 Ord. di pol. 1927).

Le autorizzazioni di polizia possono essere sospese o revocate, in qualsiasi momento, in caso di abuso da parte della persona autorizzata.

Art. 12.

(Art. 11 Ord. di pol. 1927).

Salvo le condizioni particolari stabilite nei singoli casi, le autorizzazioni di polizia debbono essere negate:

1° a chi abbia riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per tempo superiore a tre anni per delitto non colposo e non abbia ottenuto la riabilitazione;

2° a chi sia sottoposto all'ammonizione od a misura di sicurezza personale o sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza.

Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi abbia riportato condanna per delitti contro la personalità dello Stato o l'ordine pubblico, ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza, o per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per violenza o resistenza all'autorità, ed a chi non possa provare la sua buona condotta. Possono, altresì, essere sempre negate in considerazione delle speciali esigenze della colonia.

Le autorizzazioni devono essere revocate quando nella persona autorizzata vengano a mancare, in tutto od in parte, le condizioni alle quali esse sono subordinate, e possono essere revocate nei casi in cui sopraggiungano o vengano a risultare circostanze che avrebbero imposto o consentito il diniego dell'autorizzazione.

Art. 13.

(Art. 12 Ord. di pol. 1927).

Le autorizzazioni di polizia, quando il presente ordinamento non disponga altrimenti, hanno la durata di un anno, computato secondo il calendario comune, a decorrere dal giorno del rilascio.

Il giorno del rilascio non è computato nel termine.

Art. 14.

(Art. 13 Ord. di pol. 1927).

Sono autorizzazioni di polizia le licenze, le iscrizioni in appositi registri, le approvazioni, le dichiarazioni di locali di meretricio e simili atti amministrativi di polizia.

CAPO IV.

Dell'osservanza degli ordini dell'autorità di P. S. e delle contravvenzioni.

Art. 15.

(Art. 14 Ord. di pol. 1927).

Chiunque, invitato dall'autorità di P. S. a comparire dinanzi ad essa, non si presenti, senza giustificato motivo, nel termine prescritto, è punito: se cittadino libico con le misure di polizia stabilite dall'art. 191 e seguenti del presente ordinamento, se si tratti di cittadino metropolitano o di straniero con l'arresto sino a giorni quindici o con l'ammenda fino a L. 500.

L'autorità di P. S. può disporre l'accompagnamento, a mezzo della forza pubblica, della persona invitata a comparire innanzi ad essa e non presentatasi nel termine prescritto.

Art. 16.

(Art. 15 Ord. di pol. 1927).

Gli ufficiali e gli agenti di P. S. hanno facoltà di accedere in qualunque ora nei locali destinati all'esercizio di attività soggette ad autorizzazioni di polizia e di assicurarsi dell'adempimento delle prescrizioni imposte dal presente ordinamento, dai regolamenti e dall'autorità.

Art. 17.

(Art. 16 Ord. di pol. 1927).

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente ordinamento per le quali non è istituita una pena ovvero non prov-

vede il Codice penale, sono puniti con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a L. 3000.

Alle stesse pene soggiacciono i contravventori alle ordinanze emanate a norma del presente ordinamento dal Governatore o dalle altre autorità di P. S., salvo quanto è disposto per lo stato di pericolo pubblico dichiarato o permanente.

TITOLO II.

DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'ORDINE PUBBLICO ED ALLA INCOLUMITÀ PUBBLICA.

CAPO I.

Delle riunioni pubbliche e degli assembramenti in luoghi pubblici.

Art. 18.

(Art. 17 Ord. di pol. 1927).

I promotori di una riunione in luogo pubblico od aperto al pubblico debbono darne avviso, almeno tre giorni prima, all'autorità di P. S. del luogo.

È ritenuta pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo od oggetto di essa, faccia escludere il carattere privato della riunione stessa.

I contravventori sono puniti con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 1000 a L. 4000.

Con le stesse pene sono puniti coloro che in dette riunioni prendono la parola.

L'autorità di P. S., in caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo per la riunione.

I contravventori al divieto od alle prescrizioni dell'autorità sono puniti con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda da L. 2000 a L. 4000.

Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola. Non è punibile chi, prima dell'ingiunzione dell'autorità, o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Art. 19.

(Art. 18 Ord. di pol. 1927).

È vietato di portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza.

Salvo le pene stabilite nel Codice penale e nel presente ordinamento per il porto abusivo di armi, i trasgressori sono puniti con l'arresto da dieci giorni a tre mesi e con l'ammenda da L. 500 a L. 5000.

Le armi sono sempre confiscate, ed il contravventore colto in flagranza di reato è arrestato.

Art. 20.

(Art. 19 Ord. di pol. 1927).

Qualora, in occasione di riunioni od assembramenti in luogo pubblico od aperto al pubblico, avvengano manifestazioni o grida sediziose o lesive del prestigio delle autorità, o che comunque possano mettere in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza dei cittadini, ovvero qualora in dette riunioni od assembramenti predetti avvengano delitti, le riunioni e gli assembramenti possono essere sciolti.

Art. 21.

(Art. 20 Ord. di pol. 1927).

Costituisce manifestazione sediziosa l'esposizione di bandiere o emblemi che sono simbolo di sovversione sociale o di rivolta o vilipendio verso lo Stato, il Governo o le autorità.

È manifestazione sediziosa anche la esposizione di distintivi di associazioni faziose.

Art. 22.

(Art. 21 Ord. di pol. 1927).

Quando, nei casi preveduti dagli articoli precedenti, occorre sciogliere una riunione pubblica o un assembramento in luogo pubblico od aperto al pubblico, le persone riunite od assembrate sono invitate a disciogliersi dagli ufficiali di P. S. o, in loro assenza, dagli ufficiali e sottufficiali dei carabinieri Reali ed anche, fuori dei centri urbani, dai graduati delle forze irregolari di polizia.

Art. 23.

(Art. 21 e 22 Ord. di pol. 1927).

Nei centri urbani, qualora l'invito rimanga senza effetto, è ordinato lo scioglimento con tre distinte formali intimazioni, preceduta ognuna da uno squillo di tromba.

Quando rimangano senza effetto anche le tre intimazioni, ovvero queste non possano essere fatte per rivolta od opposizione, gli ufficiali di P. S. e, in loro assenza, gli ufficiali o sottufficiali dei carabinieri Reali ordinano che la riunione o l'assembramento siano disciolti con la forza.

Nelle località che non costituiscono centri urbani, quando il primo invito di scioglimento rimanga senza effetto, la riunione o l'assembramento sono senz'altro disciolti con la forza.

All'esecuzione di tale ordine provvedono la forza pubblica e la forza armata sotto il comando dei rispettivi capi.

I contravventori all'ordine di scioglimento sono arrestati.

Art. 24.

(Art. 22 parte · Ord. di pol. 1927).

Le persone che si rifiutano di obbedire all'ordine di scioglimento sono arrestate e punite con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da L. 300 a L. 4000. Inoltre: se cittadini libici, saranno confinati per un periodo non inferiore a sei mesi; se cittadini metropolitani o stranieri, espulsi dalla colonia.

Art. 25 (nuovo).

Nei casi previsti dai precedenti articoli 17, 18 e 19, qualora i contravventori siano cittadini libici, le autorità indicate all'art. 191 del presente ordinamento hanno facoltà di adottare i provvedimenti previsti dagli articoli 191 e seguenti dell'ordinamento stesso.

Per l'esercizio di tale facoltà la denuncia dovrà essere inoltrata all'autorità politica competente la quale, ove non intenda avvalersi di essa, dovrà trasmettere la denunzia stessa all'autorità giudiziaria competente per il giudizio ordinario.

Capo II.

Delle cerimonie religiose fuori dei templi e delle processioni ecclesiastiche e civili.

Art. 26.

(Art. 23 Ord. di pol. 1927).

Chi promuove o dirige funzioni, cerimonie o pratiche religiose fuori dei luoghi destinati al culto, ovvero processioni ecclesiastiche o civili nelle pubbliche vie, deve darne avviso, almeno tre giorni prima, all'autorità locale di P. S.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 500, salvo la facoltà deferita all'autorità politica competente dal precedente art. 25 qualora il contravventore sia cittadino libico.

Art. 27.

(Art. 24 Ord. di pol. 1927).

L'autorità di P. S. può vietare, per ragioni di ordine o di sanità pubblica, le funzioni, le cerimonie, le pratiche religiose e le processioni di cui all'articolo precedente, o può prescrivere l'osservanza di determinate modalità, dandone, in ogni caso, avviso ai promotori almeno 24 ore prima.

Alle processioni sono, nel resto, applicabili le disposizioni del capo precedente.

Art. 28.

(Art. 25 Ord. di pol. 1927).

Le disposizioni di questo capo non si applicano agli accompagnamenti del Viatico ed ai trasporti funebri, salve le prescrizioni delle leggi, dei regolamenti e delle ordinanze di sanità pubblica o di polizia locale.

L'autorità di P. S. può vietare che il trasporto funebre avvenga in forma solenne e determinare speciali cautele a tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Capo III.

Della raccolta di armi e delle passeggiate in forma militare.

Art. 29.

(Art. 26 Ord. di pol. 1927).

Oltre i casi previsti dal Codice penale, sono proibite, senza licenza del Governatore, la raccolta e la detenzione di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento ed all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere.

Tale licenza è, altresì, necessaria per la fabbricazione, la importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate.

Per il trasporto delle armi stesse nell'interno della Colonia è necessario darne avviso al Governatore; per il trasporto nel Regno è necessario averne ottenuta l'autorizzazione preventiva dal Ministro per le colonie, salvo la licenza del Ministro per l'interno a norma del testo unico delle leggi di P. S. del Regno 18 giugno 1931, n. 773.

Il contravventore è punito, ove il fatto non costituisca reato più grave, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da L. 1000 a L. 4000.

Inoltre, se cittadino metropolitano o straniero, può essere espulso dalla Colonia; se cittadino libico, confinato fino a cinque anni.

Art. 30.

(Art. 27 Ord. di pol. 1927).

Salvo quanto è disposto dagli ordinamenti militari, non possono farsi, senza licenza del Governatore, passeggiate in forma militare con armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi.

I capi o promotori sono puniti con l'arresto fino ad un anno.

Inoltre in entrambi i casi se cittadini metropolitani o stranieri, possono essere espulsi dalla Colonia; se cittadini libici, confinati fino a cinque anni.

Capo IV.

Delle armi.

Art. 31.

(Art. 28 Ord. di pol. 1927).

Agli effetti del presente ordinamento, per armi si intendono:

1° le armi proprie, e cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;

2° le bombe, qualsiasi macchina od involucro contenente materie esplodenti, ovvero gas asfissianti od accecanti.

Art. 32.

(Art. 29 Ord. di pol. 1927).

Salvo quanto è disposto dall'art. 29 per le armi da guerra, non si possono fabbricare altre armi, nè introdurle dall'estero o dal Regno o da altre Colonie italiane, esportarle, farne raccolta a fine di commercio od industria, smerciarle od esporle comunque in vendita, senza licenza del Governatore.

Il contravventore è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a L. 10.000.

Art. 33.

(Art. 30 Ord. di pol. 1927).

Le licenze di cui agli articoli 29 e 32 non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi.

Esse sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

La licenza per le collezioni di armi artistiche, rare od antiche è permanente. Debbono tuttavia essere denunziati all'autorità di P. S. i cambiamenti sostanziali della collezione o del luogo di deposito.

Può essere consentito di condurre la fabbrica, il deposito, il magazzino di vendita di armi a mezzo di rappresentante.

Il contravventore è punito con l'ammenda fino a lire 5000.

Art. 34.

(Art. 31 Ord. di pol. 1927).

Coloro che esercitano l'industria della riparazione delle armi debbono darne avviso all'autorità di P. S. e notificare all'autorità stessa ogni trasferimento della loro officina.

Art. 35.

(Art. 32 Ord. di pol. 1927).

Il commerciante o fabbricante di armi e coloro che esercitano l'industria della riparazione delle armi non possono

portarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di P. S.

L'obbligo dell'avviso incombe al privato che per qualunque causa debba trasportare armi nell'interno della Colonia.

Art. 36.

(Art. 33 Ord. di pol. 1927).

I fabbricanti, i commercianti di armi e coloro che esercitano l'industria della riparazione delle armi sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui dovranno essere indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono state compiute.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta di ufficiali od agenti di P. S.

È vietato a chiunque di vendere armi a minori, a persone che appaiono affette da malattie di mente, a persone che non comprovano la loro identità mediante l'esibizione della carta d'identità o del permesso di porto d'armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a sei mesi e con una ammenda da L. 1000 a L. 2000 e gli sarà ritirata definitivamente la licenza per commercio, fabbricazione o riparazione di armi.

Inoltre: se cittadino metropolitano o straniero, può essere espulso dalla Colonia; se cittadino libico, confinato fino a cinque anni.

Art. 37.

(Art. 34 Ord. di pol. 1927).

È vietato andare in giro con campionario di armi senza licenza del Governatore.

La licenza deve essere vidimata dalle autorità di P. S. delle circoscrizioni che si intendono percorrere.

La licenza non può essere rilasciata per campionario di armi da guerra.

Art. 38.

(Art. 35 Ord. di pol. 1927).

È vietata la vendita ambulante delle armi.

È permessa la vendita ambulante degli strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, previa licenza dell'autorità di P. S.

Art. 39.

(Art. 36 Ord. di pol. 1927).

Chiunque detenga o conservi armi, munizioni, bombe o materie esplodenti di qualsiasi genere ed in qualsiasi quantità, deve farne immediata denunzia all'autorità di P. S. o, ove questa manchi, al comando dei carabinieri Reali.

Sono esenti dall'obbligo della denunzia:

a) i corpi armati, le società di tiro a segno e le altre istituzioni autorizzate, per gli oggetti detenuti nei luoghi espressamente destinati allo scopo;

b) i possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare od antiche;

c) le persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente però al numero ed alla specie di armi loro consentite.

L'autorità di P. S. ha facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo anche nei casi contemplati nel precedente capoverso, e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili nei riguardi dell'ordine pubblico.

Fuori dei centri urbani sono vietate la detenzione e la conservazione di armi da guerra, munizioni, bombe o materie esplodenti.

Art. 40.

(Art. 37 Ord. di pol. 1927).

Il Governatore ha facoltà di vietare la detenzione o conservazione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunziate a norma dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.

Art. 41.

(Art. 38 Ord. di pol. 1927).

Il Governatore può, per ragioni di ordine pubblico, disporre in qualunque tempo, che le armi, munizioni, bombe e materie esplodenti, di cui nei precedenti articoli, siano consegnate per essere custodite in determinati depositi a cura dell'autorità locale di P. S. o dell'autorità militare.

Art. 42.

(Art. 39 Ord. di pol. 1927).

Gli ufficiali ed agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, dell'esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato od in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni, bombe o materie esplodenti, non denunziate o non consegnate o comunque abusivamente detenute o conservate, procedono immediatamente a perquisizioni e sequestri.

In caso di opposizione o resistenza, si procede all'arresto dei colpevoli.

Art. 43.

(Art. 40 Ord. di pol. 1927).

Non possono portarsi fuori della abitazione propria o delle appartenenze di essa armi, mazze ferrate, bastoni ferrati o muniti di puntale acuminato, sfollagente, noccoliere; nè, senza giustificato motivo, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere.

La detenzione e la conservazione delle armi e materiali di cui all'ultimo capoverso dell'art. 39 del presente ordinamento, ed il porto fuori dei centri urbani di armi da guerra, sia fucili che cannoni, bombarde, mitragliatrici, bombe a mano, ed altri apparecchi bellici, da parte di cittadini libici sono puniti con la reclusione da tre a trenta anni.

Il cittadino libico che possegga o porti le suindicate armi da guerra ed opponga resistenza all'ordine di consegnarle, può essere dalla forza armata o pubblica passato per le armi.

Il commissario regionale o il comandante di zona hanno facoltà, in caso di dimostrato bisogno, ed osservate le norme degli articoli successivi, di dare licenze:

a) per la detenzione e il porto di fucili da guerra per sicurezza personale;

b) per la detenzione, ad uso di sicurezza propria, dei familiari e delle proprietà, di mitragliatrici e fucili automatici;

c) per il porto di armi lunghe da fuoco per uso di caccia;

d) di porto di armi corte da fuoco e di bastoni animati.

Le autorità ed i funzionari metropolitani di P. S. possono sempre portare armi di qualsiasi specie senza speciale autorizzazione; i funzionari ed impiegati metropolitani governativi e municipali, i mudir ed i capi di tribù regolarmente riconosciuti possono sempre portare senza speciale autorizzazione armi di difesa personale.

Art. 44.

(Art. 41 Ord. di pol. 1927).

La licenza per la detenzione e il porto di fucili da guerra è accordata, senza pagamento di tassa di concessione governativa, alle seguenti persone:

a) ai funzionari ed impiegati governativi e municipali, che abbiano obblighi di servizio fuori dei centri urbani;

b) al personale di servizio addetto come custodi, uscieri, inservienti, nonchè ai conduttori, meccanici, corrieri di aziende, di trasporti, che esercitano la loro attività fuori dei centri urbani;

c) alle guardie di aziende private industriali, agricole e commerciali, nonchè ai conduttori, meccanici, corrieri di aziende di trasporto che esercitino la loro attività fuori dei centri urbani;

d) ai coloni metropolitani, compresi fra questi i professionisti, gli impiegati, gli esercenti o lavoratori, abitanti stabilmente in località fuori dei centri urbani;

e) agli imprenditori, impiegati e lavoratori metropolitani di opere pubbliche fuori dei centri urbani;

f) ai capi riconosciuti ed agli armati locali per la sicurezza delle tribù.

La licenza per la detenzione e l'impiego di mitragliatrici e fucili automatici può essere concessa, senza pagamento di tassa di concessione governativa, agli individui compresi nelle categorie di cui alla precedenti lettere c), d), e), quando abitino riuniti in gruppo in un casolare isolato e sistemato a difesa.

Le licenze per il porto di armi lunghe da fuoco per uso di caccia, e per il porto di armi corte da fuoco e di bastoni animati, la cui lama non sia inferiore a 65 centimetri, sono accordate, in caso di dimostrato bisogno e previo il pagamento delle prescritte tasse di concessione governativa, alle seguenti persone:

a) cittadini metropolitani;

b) stranieri di condizione civile;

c) notabili cittadini libici.

Art. 45.

(Art. 42 Ord. di pol. 1927).

La concessione delle licenze indicate nei due precedenti articoli sarà regolata con decreto del Governatore, che stabilirà fra l'altro i moduli delle licenze, la classificazione degli individui o gruppi di individui, compresi nelle categorie cui è consentita la detenzione ed il porto di armi da guerra, la qualità ed il modello di queste, le modalità e le garanzie per la conservazione ed il trapasso delle armi stesse.

Oltre quanto è stabilito nell'art. 12 le licenze suddette non possono essere accordate:

a) ai minori di 16 anni se cittadini libici ed ai minori non emancipati se cittadini metropolitani o stranieri;

b) agli individui di sospetta condotta morale e politica o che non diano affidamento di non abusare delle armi;

c) a coloro che abbiano riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furti, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina ed estorsione;

d) a coloro che abbiano riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità e per delitti contro la personalità dello Stato e contro l'ordine pubblico;

e) a coloro che abbiano riportato condanna per contravvenzione alle disposizioni sulle armi a meno che non siano stati riabilitati;

f) ai disertori in tempo di guerra ancorchè amnistiati.

Il Governatore ha tuttavia facoltà di concedere licenza per arma lunga da fuoco, per solo uso di caccia, al minore cittadino metropolitano o straniero, non emancipato, il quale comprovi di aver compiuto il 16° anno di età, di essere esperto nel maneggio delle armi da fuoco e presenti consenso scritto di chi eserciti su di lui la patria potestà o la tutela.

Art. 46.

(Art. 43 Ord. di pol. 1927).

Per ragioni di ordine pubblico, il Governatore può con pubblico manifesto revocare o sospendere, in tutto il territorio della Colonia o in parte, le licenze di portare armi. In tale caso le armi da guerra debbono essere versate e conservate nei depositi previsti dall'art. 41.

Art. 47.

(Art. 44 Ord. di pol. 1927).

I contravventori alle disposizioni del presente capo, in quanto il fatto non sia preveduto nel Codice penale o per esso non sia stabilita nel presente ordinamento una pena speciale, sono puniti con l'arresto fino a 3 anni e con l'ammenda fino a L. 10.000.

CAPO V.

Della prevenzione d'infortuni e disastri.

Art. 48.

(Art. 45 Ord. di pol. 1927).

Senza licenza del Governatore, non possono essere fabbricati nè tenuti in deposito, venduti e trasportati dinamite o prodotti affini negli effetti esplosivi, fulminanti, picrati, artifici contenenti miscele detonanti, ovvero elementi solidi e liquidi destinati a comporre esplosivi nel momento dell'impiego.

La stessa licenza è necessaria per la fabbricazione di polveri che abbiano fra i vari componenti la nitrocellulosa o la nitroglicerina.

Il contravventore è punito con l'arresto fino ad un anno e con l'ammenda fino a L. 2000.

Art. 49.

(Art. 46 Ord. di pol. 1927).

Senza licenza del Governatore non possono essere fabbricate, tenute in deposito, vendute e trasportate polveri piriche o qualsiasi altro esplosivo diverso da quelli indicati nell'articolo precedente, compresi i fuochi artificiali e prodotti affini, ovvero materie e sostanze atte alla composizione o fabbricazione di prodotti esplodenti.

La licenza è necessaria per tenere in deposito, vendere o trasportare polveri senza fumo a base di nitrocellulosa o nitroglicerina.

Art. 50.

(Art. 47 Ord. di pol. 1927).

Chi fabbrica o accende fuochi artificiali deve dimostrare la sua capacità tecnica.

Art. 51.

(Art. 48 Ord. di pol. 1927).

Una Commissione tecnica nominata dal Governatore determina le condizioni alle quali debbono soddisfare i locali destinati alla fabbricazione e deposito di materie esplosive.

Le spese pel funzionamento della Commissione sono a carico di chi domanda la licenza.

Art. 52.

(Art. 49 Ord. di pol. 1927).

Nel regolamento che sarà emanato dal Governatore per l'esecuzione delle disposizioni del presente capo saranno determinate le quantità e le qualità delle polveri e degli altri prodotti esplodenti che possono tenersi in casa o altrove o trasportarsi senza licenza; e sarà altresì stabilito per quali quantità di prodotti o di materie indicati nell'art. 48 le licenze di deposito e di trasporto possono essere rilasciate dal Governatore.

Art. 53.

(Art. 50 Ord. di pol. 1927).

Le licenze per la fabbricazione e deposito di esplodenti di qualsiasi specie sono permanenti; quelle per la vendita delle materie stesse durano fino al 31 dicembre dell'anno in cui furono rilasciate.

Le une e le altre sono valide esclusivamente per i locali in esse indicati.

Le licenze di trasporto possono essere permanenti o temporanee.

È consentita la rappresentanza.

Art. 54.

(Art. 51 Ord. di pol. 1927).

Le licenze per l'impianto di opifici nei quali si fabbricano, si lavorano, o si custodiscono materie esplosive di qualsiasi specie, nonchè quelle per trasporto, importazione o vendita delle materie stesse non possono essere accordate senza le necessarie garanzie per la vita delle persone e per le proprietà, e sono vincolate all'assicurazione della vita degli operai e dei guardiani.

Oltre quanto è stabilito nell'art. 12 debbono essere negate le dette licenze alle persone che nel quinquennio precedente abbiano subito condanna per delitto contro l'ordine pubblico, la pubblica incolumità, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione, o per omicidio anche colposo.

Le licenze stesse non possono essere date a coloro che non dimostrino la propria capacità tecnica.

Art. 55.

(Art. 52 Ord. di pol. 1927).

È vietato fabbricare, tenere in casa o altrove, trasportare o vendere, anche negli stabilimenti, laboratori, depositi e spacci autorizzati, prodotti esplodenti che non siano stati riconosciuti e classificati dal Ministro per l'interno, sentito il parere di una Commissione tecnica.

L'elenco e le norme regolamentari che saranno compilati a cura del Ministero dell'interno per la classificazione e l'iscrizione dei prodotti esplodenti hanno valore anche in Colonia.

Art. 56.

(Art. 53 Ord. di pol. 1927).

Salvo il disposto dell'art. 29 per le munizioni da guerra, non possono introdursi nella Colonia prodotti esplodenti di qualsiasi specie senza licenza del Governatore, da rilasciarsi volta per volta.

La licenza non può essere concessa se l'esplosivo non sia stato già riconosciuto e classificato.

Art. 57.

(Art. 54 Ord. di pol. 1927).

Gli esercenti fabbriche, depositi o rivendite di esplodenti di qualsiasi specie sono obbligati a tenere un registro delle operazioni giornaliere, in cui saranno indicate le generalità delle persone con le quali le operazioni stesse sono state compiute.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta di ufficiali od agenti di P. S.

È vietato a chiunque di vendere esplodenti di qualsiasi specie a minori e a persone che appaiono comunque non sane di mente, nonchè a quelle che non comprovino la propria identità mediante esibizione della carta di identità o del permesso di porto d'armi.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda fino a L. 4000.

Art. 58.

(Art. 55 Ord. di pol. 1927).

L'autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare la distruzione o la rimozione degli esplosivi che si trovino nelle fabbriche, nei depositi e nei magazzini di vendita, quando essi possano costituire un pericolo per l'incolumità pubblica o l'ordine pubblico.

Art. 59.

(Art. 56 Ord. di pol. 1927).

Senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza, non possono spararsi armi da fuoco, nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artifizio, innalzarsi aerostati con fiamme, e in generale farsi esplosione o accensioni pericolose od incomode negli abitati e nelle loro vicinanze, nè lungo le vie pubbliche o in direzione di esse.

È vietato sparare mortaretti e simili apparecchi.

Art. 60.

(Art. 57 Ord. di pol. 1927).

È vietato l'impiego di gas tossici a chi non ne abbia ottenuto preventiva autorizzazione.

Il contravventore è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a L. 2000 se il fatto non costituisce reato più grave.

Con decreto del Governatore saranno determinate le prescrizioni da osservarsi nell'impiego dei gas predetti.

Art. 61.

(Art. 58 Ord. di pol. 1927).

Le modalità per dar fuoco alle stoppie nei campi e nei boschi sono fissate con ordinanze del commissario regionale per la tutela della sicurezza pubblica e del patrimonio forestale, in base alle usanze e condizioni fisiche locali.

In mancanza di regolamenti è vietato di dare fuoco ad una distanza minore di cento metri dai mucchi di paglia, di fieno, di foraggio o da qualsiasi altro deposito di materia combustibile od infiammabile.

Anche quando è stato acceso il fuoco nel tempo o nei modi prescritti dalle disposizioni commissariali, debbono essere adottate le cautele necessarie a difesa della proprietà altrui e chi ha acceso il fuoco deve assistere di persona fino a quando il fuoco sia spento.

Art. 62.

(Art. 59 Ord. di pol. 1927).

Nessun ascensore per trasporto di persone e di materiali accompagnati da persone può essere impiegato e tenuto in esercizio senza licenza rilasciata dalla autorità regionale o di zona.

Art. 63.

(Art. 60 Ord. di pol. 1927).

L'autorità di pubblica sicurezza del luogo, d'accordo con l'autorità municipale, può prescrivere che nelle ore di notte non si lasci aperto nelle case più di un accesso sulla pubblica via; che tale accesso sia illuminato fino a una data ora e nelle altre resti chiuso, se manca di custode.

Il contravventore è punito con l'ammenda sino a L. 500.

Art. 64.

(Art. 61 Ord. di pol. 1927).

I portieri di case di abitazioni o di albergo, i custodi di magazzini, stabilimenti di qualsiasi specie, uffici e simili, quando non rivestano le qualità di guardia particolare giurata, devono ottenere l'iscrizione in apposito registro presso l'autorità di pubblica sicurezza del luogo.

L'iscrizione deve rinnovarsi ogni anno e deve essere rifiutata o revocata a chi non risulti di buona condotta o sia sfornito della carta d'identità.

Il contravventore all'obbligo stabilito nella prima parte del presente articolo è punito con l'arresto da uno a tre mesi e con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

I proprietari o amministratori delle case, alberghi, magazzini, stabilimenti o uffici sopraindicati, e coloro che ne rispondono a qualsiasi titolo, qualora adibiscano o tengano al servizio di portiere o custode chi non sia iscritto nel registro dell'autorità di pubblica sicurezza del luogo sono puniti con l'ammenda da L. 2000 a L. 6000.

CAPO VI.

Delle industrie pericolose e dei mestieri rumorosi ed incomodi.

Art. 65.

(Art. 62 Ord. di pol. 1927).

Il Governatore, con proprio decreto, provvederà alla classificazione delle sostanze che presentano pericolo di scoppio o incendio ed a stabilire le norme da osservarsi per l'impiego ed esercizio dei relativi opifici, stabilimenti e depositi, nonchè per il trasporto di tali sostanze.

Art. 66.

(Art. 63 Ord. di pol. 1927).

Salvo quanto è disposto dall'articolo precedente, le manifatture, le fabbriche e i depositi di materie insalubri o pericolose possono stabilirsi ed esercitarsi soltanto nelle località e con le condizioni determinate dai regolamenti locali.

In mancanza di regolamento, il capo del Municipio o del distretto provvede sulla domanda dell'interessato.

Gli interessati possono ricorrere ai commissari regionali od ai comandi di zona, che provvedono, sentito l'avviso del medico regionale, e, se del caso, del capo dell'ufficio regionale delle opere pubbliche.

Art. 67.

(Art. 64 Ord. di pol. 1927).

Il commissario regionale ed il comandante di zona hanno facoltà di annullare anche di ufficio il provvedimento del capo del Municipio o del distretto, che ritengono contrario alla sanità o alla sicurezza pubblica.

Art. 68.

(Art. 65 Ord. di pol. 1927).

L'esercizio di professioni o mestieri rumorosi od incomodi deve sospendersi in ore determinate dai regolamenti locali o dalle ordinanze municipali o distrettuali.

Art. 69 (nuovo).

(Art. 67 del nuovo testo del Regno).

I provvedimenti dei commissari regionali o dei comandanti di zona rispetto alle materie indicate negli articoli 62, 63, 64, 66 e 67, sono definitivi.

TITOLO III.

DISPOSIZIONI RELATIVE AGLI SPETTACOLI, ESERCIZI PUBBLICI, AGENZIE, TIPOGRAFIE, AFFISSIONI, MESTIERI GIROVAGHI, OPERAI E DOMESTICI.

CAPO I.

Degli spettacoli e trattenimenti pubblici.

Art. 70.

(Art. 66 Ord. di pol. 1927).

Senza licenza dei commissari regionali o dei comandanti di zona non si possono dare in luogo pubblico o aperto al pubblico rappresentazioni teatrali o cinematografiche, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, nè altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire od esercitare circoli o scuole di ballo o sale pubbliche di audizioni.

Per le gare di velocità di autoveicoli od aeronautiche le licenze sono date dal Governatore, che disciplinerà con speciali ordinanze lo svolgimento delle gare stesse.

Art. 71.

(Art. 68 Ord. di pol. 1927).

Senza licenza dell'autorità di P. S. locale è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici od oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto.

Art. 72.

(Art. 69 Ord. di pol. 1927).

Sono vietati gli spettacoli o trattenimenti pubblici che possano dar luogo a turbamenti dell'ordine pubblico o siano contrari alla morale e al buon costume, o che importino strazio o sevizie di animali.

Art. 73.

(Art. 70 Ord. di pol. 1927).

Le licenze di cui agli articoli precedenti sono valide soltanto per i locali e per il tempo in esso indicati.

Art. 74.

(Art. 71 Ord. di pol. 1927).

Per le rappresentazioni di opere drammatiche, musicali, cinematografiche, coreografiche, pantomimiche e simili, la licenza dell'autorità di P. S. è subordinata alla tutela dei diritti d'autore in conformità delle leggi speciali, vigenti in Colonia.

Art. 75.

(Art. 72 Ord. di pol. 1927).

Le opere, i drammi, le rappresentazioni coreografiche e le altre produzioni teatrali non possono darsi o declamarsi in pubblico senza essere state prima comunicate per l'approvazione al commissario regionale od al comandante di zona. Detta autorità può proibire la rappresentazione o la declamazione per ragioni di morale o di ordine pubblico, con ordinanza motivata, contro la quale l'interessato può ricorrere al Governatore, che decide definitivamente.

L'autorità di P. S. può sospendere la rappresentazione o declamazione già incominciata di qualunque produzione che, per circostanze locali, dia luogo a disordini.

Della sospensione deve essere dato avviso all'autorità regionale o di zona.

La concessione della licenza prevista dall'art. 70 per quanto concerne le produzioni teatrali è subordinata al deposito, presso il commissario regionale od il comandante di zona, di un esemplare della produzione che si intende rappresentare.

Art. 76.

(Art. 73 Ord. di pol. 1927).

Chiunque fabbrica, anche senza carattere di continuità e senza scopo di speculazione commerciale, pellicole cinematografiche, ha obbligo di darne preventivo avviso scritto all'autorità di P. S. della regione o della zona che ne rilascia ricevuta, attestando della eseguita iscrizione del fabbricante in apposito registro.

L'iscrizione deve essere rinnovata ogni anno.

Lo stesso obbligo incombe a chiunque intenda importare nel territorio della Colonia pellicole cinematografiche od esportarle, o fare, comunque, commercio di pellicole cinematografiche.

Art. 77.

(Art. 74 Ord. di pol. 1927).

Per lo svolgimento in luogo pubblico, aperto od esposto al pubblico di azioni destinate ad essere riprodotte col cinematografo occorre darne preventivo avviso alla autorità locale di P. S.

È vietato l'impiego di fanciulli dell'uno e dell'altro sesso, minori di 15 anni, come attori o figuranti, od in qualsiasi altro modo, nella preparazione di spettacoli cinematografici, eccettuati quelli aventi scopi educativi.

Il Governatore può, in via eccezionale, autorizzare l'impiego di uno o più fanciulli nella preparazione di determinati spettacoli cinematografici, subordinando, però, tale autorizzazione all'osservanza di quelle condizioni che valgano a garantire la salute e la moralità dei fanciulli medesimi, e sempre quando vi sia l'assenso scritto del genitore esercente la patria potestà o del tutore.

Art. 78.

(Art. 75 Ord. di pol. 1927).

Le pellicole cinematografiche, siano esse prodotte all'interno della Colonia e provenienti dal Regno o da altre Colonie italiane od importate dall'Estero, tanto se destinate ad essere rappresentate all'interno della Colonia, quanto se destinate ad essere esportate, devono essere sottoposte a preventiva revisione dell'autorità di P. S.

Art. 79.

(Art. 76 Ord. di pol. 1927).

L'autorità competente ad eseguire la revisione delle pellicole per spettacoli cinematografici decide a quali di questi possano assistere i minori di anni 16.

Qualora li escluda, il concessionario o il direttore dello spettacolo deve pubblicare l'avviso sul manifesto dello spettacolo stesso e curare rigorosamente l'esecuzione dell'ordine di divieto.

Salvo le sanzioni previste nel Codice penale, i concessionari o direttori delle sale cinematografiche, i quali contravvengano a tali disposizioni, sono puniti con l'arresto sino a tre mesi o con l'ammenda da L. 500 a L. 3000.

Art. 80.

(Art. 77 Ord. di pol. 1927).

È vietato l'impiego di fanciulli minori di 15 anni in spettacoli di varietà, nei circhi equestri e in qualunque altro spettacolo pubblico, salvo le rappresentazioni di opere liriche o drammatiche.

Tale divieto è esteso ai minori di anni 16 per gli esercizi di acrobatismo, i giuochi di forza ed ogni altro esercizio pericoloso.

Art. 81.

(Art. 78 Ord. di pol. 1927).

L'autorità di pubblica sicurezza non può accordare la licenza per l'apertura di un teatro o di altro locale di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una Commissione tecnica la solidità e sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite sufficienti a sgombrarlo prontamente in caso di incendio.

Sono a carico di chi domanda la licenza d'apertura del teatro le spese d'ispezione e quelle per i servizi di prevenzione contro gli incendi.

La costituzione ed il funzionamento della Commissione tecnica è disciplinata con decreto governatoriale.

Art. 82.

(Art. 79 Ord. di pol. 1927)

L'autorità di P. S. deve assistere per mezzo dei suoi ufficiali od agenti ad ogni rappresentazione, dal principio alla fine, per vigilare, nell'interesse dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonchè della morale e del buon costume. Per l'assistenza di cui sopra oltre allo speciale palco di rappresentanza, per i Governatori, nella capitale della Colonia e per l'autorità politica negli altri centri, il concessionario deve mettere a disposizione delle autorità di P. S. un palco o, in mancanza di palchi, un posto distinto, dal quale possano attendere alle loro funzioni.

Nessun altro palco o posto per rappresentanza o funzione di P. S., oltre a quelli sopra prescritti, può essere richiesto a spese dei concessionari.

Art. 83.

(Art. 80 Ord. di pol. 1927).

In caso di tumulto o di disordini ovvero di pericoli per la incolumità pubblica o di offese alla morale o al buon co-

stume, gli ufficiali od agenti di P. S. ordinano la sospensione o la cessazione dello spettacolo e, ove occorra, lo sgombro del locale.

Qualora il disordine avvenga per colpa di chi dà o fa dare lo spettacolo, detti ufficiali od agenti possono ordinare che sia restituito agli spettatori il prezzo di ingresso.

Art. 84.

(Art. 81 Ord. di pol. 1927).

Non possono sospendersi o variarsi gli spettacoli già incominciati senza il consenso dell'ufficiale di P. S. che vi assiste.

Art. 85.

(Art. 82 Ord. di pol. 1927).

I commissari regionali o i comandanti di zona provvedono con regolamenti, da tenersi costantemente affissi in luogo visibile, al servizio d'ordine o di sicurezza nei teatri e in altri luoghi di pubblico spettacolo.

Art. 86.

(Art. 83 Ord. di pol. 1927).

È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

Il contravventore può essere arrestato ed è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e sotto l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità di pubblica sicurezza con apposito manifesto.

I contravventori e coloro che, invitati, non si tolgono la maschera possono essere arrestati e sono puniti con le pene indicate nel primo capoverso.

Capo II.

Degli esercizi pubblici.

Art. 87.

(Art. 84 Ord. di pol. 1927).

Non possono esercitarsi, senza licenza dell'autorità di P. S., alberghi, compresi quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie, caffè nè altri esercizi in cui si vendano al minuto o si consumino vino, birra, liquori od altre bevande anche non alcooliche, nè sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti, nè stabilimenti di bagni, nè esercizi di rimessa di autoveicoli o di vetture, nonchè locali di stallaggio o simili.

La licenza è necessaria anche per lo spaccio al minuto e il consumo di vino, birra o qualsiasi bevanda alcoolica presso enti collettivi o circoli privati di qualunque specie, anche se la vendita o il consumo siano limitati ai soli soci.

Art. 88.

(Art. 85 Ord. di pol. 1927).

È vietata la vendita ambulante di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, salvo le speciali autorizzazioni in occasione di fiere o mercati.

Art. 89.

(Art. 86 Ord. di pol. 1927).

Non può essere data licenza per l'esercizio di scommesse.

È fatta eccezione per le scommesse nelle corse, nelle regate, nei giuochi di palla o pallone o in altre simili gare, quando l'esercizio delle scommesse stesse costituisca una condizione necessaria per l'utile svolgimento della gara.

Compete esclusivamente alle società di corse di cavalli, debitamente costituite ed autorizzate con decreto del Governatore, il diritto di esercitare per le proprie corse, tanto negli ippodromi che fuori di essi, i totalizzatori e le scommesse a libro, sia direttamente, sia per mezzo di allibratori, purchè questi agiscano a nome e per conto della società, ed abbiano, oltre la licenza di cui al precedente capoverso, una speciale autorizzazione delle società stesse.

I contravventori sono puniti con l'arresto da due mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a L. 5000.

Art. 90.

(Art. 87 Ord. di pol. 1927).

È vietata, senza speciale autorizzazione, la vendita nei pubblici esercizi delle bevande alcooliche, che abbiano un contenuto di alcool superiore al 21% del volume.

I contravventori sono puniti a termini del Codice penale e per i recidivi, se cittadini libici, potranno inoltre essere applicate le speciali misure di polizia previste dall'art. 191 e seguenti dal presente ordinamento.

Art. 91.

(Art. 88 Ord. di pol. 1927).

Le domande per licenza o per autorizzazione sono presentate al capo del Municipio o distretto e quelle stabilite negli articoli 87 e 90 devono inoltre essere sottoposte al parere dell'ufficiale sanitario locale.

Art. 92.

(Art. 89 Ord. di pol. 1927).

Senza il parere del commissario regionale, non possono essere date licenze per esercizio di vendita al minuto o consumo di bevande alcooliche di qualsiasi gradazione, nè le speciali autorizzazioni previste nell'art. 90.

Art. 93.

(Art. 90 Ord. di pol. 1927).

Oltre a quanto è prescritto nell'art. 12, la licenza di esercizio pubblico o l'autorizzazione di cui all'art. 90 non possono essere date a chi sia stato condannato per reati contro la moralità pubblica o il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giuochi di azzardo, o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcoolismo, o per abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 94.

(Art. 91 Ord. di pol. 1927).

La licenza e l'autorizzazione durano fino al 31 dicembre di ciascun anno e valgono esclusivamente per i locali in esse indicati.

Si può condurre l'esercizio per mezzo di rappresentante.

Art. 95.

(Art. 92 Ord. di pol. 1927).

L'autorizzazione di cui all'art. 90 non può essere concessa per le cantine delle caserme, per gli spacci di cibi o bevande esistenti negli stabilimenti di qualsiasi specie, dipendenti dalle pubbliche amministrazioni, nè per gli esercizi temporanei.

Art. 96.

(Art. 93 Ord. di pol. 1927).

Il commissario regionale con propria ordinanza annuale stabilisce per i centri di maggiore importanza della circoscrizione di sua giurisdizione la proporzione degli esercizi di vendita o consumo di qualsiasi bevanda alcoolica in rapporto alla popolazione stabile od alla estensione territoriale dei centri stessi.

Art. 97.

(Art. 94 Ord. di pol. 1927).

L'orario di apertura e chiusura dei pubblici esercizi è fissato dall'autorità di P. S. autorizzata a rilasciare le relative licenze.

Art. 98.

(Art. 95 Ord. di pol. 1927).

La vendita delle bevande alcooliche aventi un contenuto di alcool maggiore del 21 per cento del volume è vietata nei giorni festivi, anche a coloro che siano muniti della regolare licenza di vendita prevista dagli articoli precedenti.

Art. 99.

(Art. 96 Ord. di pol. 1927).

L'ordinanza prevista dall'art. 96 disciplina anche la concessione di nuove licenze, determinando le distanze minime fra gli esercizi di vendita o consumo di bevande alcooliche di qualsiasi specie e tra tali esercizi e gli ospedali, cantieri, caserme, officine, scuole ed i luoghi destinati al culto.

Art. 100.

(Art. 97 Ord. di pol. 1927).

La chiusura dell'esercizio per più di otto giorni senza giustificato motivo e avviso all'autorità di P. S. importa la revoca della licenza, che è ritirata.

La licenza è, altresì, revocata se, decorso il termine di chiusura comunicato all'autorità di P. S., l'esercizio non sia stato riaperto.

Tale termine non può essere superiore a tre mesi, salvo il caso di forza maggiore.

Art. 101.

(Art. 98 Ord. di pol. 1927).

Oltre i casi indicati particolarmente dalla legge, l'autorità di P. S. può sospendere la licenza di un esercizio nel quale siano seguiti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l'ordine pubblico, o per il buon costume, o per la sicurezza del cittadino.

Qualora si ripetano le circostanze che hanno determinato la sospensione, la licenza può essere revocata.

Art. 102.

(Art. 99 Ord. di pol. 1927).

È vietato, oltre quanto è preveduto dall'art. 689 e seguenti del Codice penale, la somministrazione di bevande alcooliche di qualsiasi specie da parte di pubblici esercenti, in tempo di ramadam, alle persone che visibilmente o comunque risultino appartenenti alla religione mussulmana.

È vietato di adibire il locale dell'esercizio ad ufficio di collocamento o di pagamento delle mercedi agli operai; tuttavia in località isolate e lontane dai centri urbani, può essere fatta eccezione a tale divieto.

È vietato, negli esercizi di vendita al minuto di bevande alcooliche, l'impiego di donne nonchè di minori di anni 18, ancorchè facciano parte della famiglia dell'esercente.

Con speciali provvedimenti del Governatore può essere consentito l'impiego di donne o minori di anni 18, purchè facciano parte della famiglia dell'esercente.

Art. 103.

(Art. 100 Ord. di pol. 1927).

È vietato il rilascio, sotto qualsiasi forma o denominazione di licenze o autorizzazioni provvisorie, salvo quanto è disposto nell'articolo seguente.

Art. 104.

(Art. 101 Ord. di pol. 1927).

In occasione di fiere, feste, mercati o di altre riunioni straordinarie di persone, l'autorità di P. S. può concedere licenze temporanee di pubblico esercizio.

La validità di tali licenze deve essere limitata ai soli giorni delle predette riunioni.

Nelle stazioni climatiche o di cura, l'autorità locale di P. S., qualora non si tratti di esercizi destinati esclusivamente alla vendita di bevande alcooliche, può concedere licenze temporanee di durata limitata a tutto il periodo della stagione in cui si verifica lo straordinario concorso di persone, esclusa in ogni caso, la somministrazione di alcoolici di alta gradazione.

Art. 105.

(Art. 102 Ord. di pol. 1927).

È vietato di corrispondere in tutto o in parte mercedi o salari in bevande alcooliche di qualsiasi specie.

Art. 106.

(Art. 103 Ord. di pol. 1927).

Sono vietate la fabbricazione, l'importazione in Colonia, la vendita in qualsiasi quantità ed il deposito per la vendita del liquore denominato in commercio « assenzio ».

Sono escluse da tale proibizione le bevande che, avendo un contenuto alcoolico inferiore al 21 per cento del volume, contengano dell'infuso di assenzio come sostanza aromatica, senza pregiudizio di quanto è stabilito nelle leggi sanitarie.

Art. 107.

(Art. 104 Ord. di pol. 1927).

L'elenco delle sostanze ed essenze nocive alla salute che è vietato adoperare o che si possano adoperare soltanto in determinate proporzioni nella preparazione di bevande alcooliche, redatto ogni biennio, a termini dell'art. 106 della legge di P. S. del Regno, è valevole anche per la Colonia.

Art. 108.

(Art. 105 Ord. di pol. 1927).

I fabbricanti e gli importatori di essenze per la confezione di bevande alcooliche devono denunziare all'autorità di P. S. l'apertura e chiusura delle fabbriche o depositi ed uniformarsi, oltre che al disposto dell'art. 103, alle altre norme e prescrizioni che saranno nel Regno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio superiore di sanità.

Nel caso di trasgressione, il commissario regionale ordina la chiusura della fabbrica o del deposito.

Art. 109.

(Art. 106 Ord. di pol. 1927).

Non si può esercitare l'industria di affittare camere o appartamenti mobiliati, o altrimenti dare alloggio per mercede, anche temporaneamente o a periodi ricorrenti, senza preventiva dichiarazione all'autorità di P. S.

La dichiarazione è valida esclusivamente per i locali in essa indicati.

L'autorità di P. S., di sua iniziativa o su proposta della autorità locale, può vietare, in qualsiasi tempo, l'esercizio delle attività indicate in questo articolo se il dichiarante si trovi nel novero delle persone di cui all'art. 93 ovvero se abbia ragione di ritenere che nel locale si eserciti o s'intenda esercitare la prostituzione clandestina, o il giuoco d'azzardo o si faccia uso di sostanze inebrianti o stupefacenti.

Art. 110.

(Art. 107 Ord. di pol. 1927).

Gli albergatori, i locandieri, coloro che gestiscono pensioni o case di salute o altrimenti danno alloggio per mercede, non possono dare alloggio a persone non munite della carta d'identità o di altro documento idoneo ad attestarne l'identità e proveniente da amministrazione pubblica. Per gli stranieri è sufficiente l'esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in virtù di accordi internazionali, purchè munito della fotografia del titolare.

Gli albergatori e gli altri esercenti suindicati devono tenere un registro, nel quale saranno indicate le generalità e il luogo di provenienza delle persone alloggiate, e comunicare giornalmente all'autorità locale di P. S. l'arrivo, la partenza e il luogo di destinazione di tali persone.

Nel caso di trasgressione può essere revocata la licenza, salvo le pene stabilite dal Codice penale.

Art. 111.

(Art. 108 Ord. di pol. 1927).

In tutte le sale di bigliardo o di giuoco deve essere esposta una tabella vidimata dall'autorità di P. S., nella quale sono indicati, oltre i giuochi di azzardo anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse.

Nella detta tabella deve essere fatta esplicita menzione del divieto delle scommesse.

È in ogni caso vietato di concedere licenze per l'uso nei luoghi pubblici od aperti al pubblico, di apparecchi, meccanismi o congegni automatici da giuoco o da trattenimento di qualsiasi specie.

Allorchè detti apparecchi o congegni siano tenuti abusivamente, il colpevole è punito con l'arresto da un mese a due anni e con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000 e l'apparecchio è confiscato.

Capo III.

Delle tipografie e arti affini e delle esposizioni di manifesti e avvisi al pubblico.

Art. 112.

(Art. 110 Ord. di pol. 1927).

Non si possono esercitare le arti tipografica, litografica, fotografica od altra qualunque arte di stampa o di riproduzione meccanica o chimica di caratteri, disegni o figure senza licenza del Governatore.

La licenza vale esclusivamente per i locali in essa indicati.

È ammessa la rappresentanza.

Art. 113.

(Art. 111 Ord. di pol. 1927).

Non si possono esporre alla pubblica vista, nè offrire la vendita o detenere per vendere, nè distribuire nè fabbricare o far fabbricare, introdurre comunque o trasportare o far trasportare nell'interno della colonia, a fine di vendita o di distribuzione, scritti stampati, incisioni, litografie, figure, disegni, iscrizioni, oggetti di plastica o di qualsiasi altro genere contrari agli ordinamenti politici, sociali ed economici costituiti nello Stato o lesivi della dignità e del prestigio nazionale o delle autorità ovvero offensivi del sentimento nazionale, del pudore e della pubblica decenza, o che divulghino anche in modo indiretto o simulato, o sotto pretesto terapeutico o scientifico, i mezzi rivolti ad impedire la procreazione od a procurare l'aborto o che illustrano l'impiego dei mezzi stessi o che forniscano, comunque, indicazioni sul modo di procurarseli o di servirsene.

È pure vietato far commercio, anche se clandestino, degli oggetti predetti o distribuirli od esporli pubblicamente.

L'autorità di P. S. ha facoltà di ordinare il sequestro in via amministrativa dei predetti scritti, disegni ed oggetti figurati.

Art. 114.

(Art. 113 Ord. di pol. 1927).

Salvo quanto dispone la legge sulla stampa dei giornali periodici nessuno stampato o manoscritto può essere distribuito o messo comunque in circolazione in luogo pubblico o aperto al pubblico senza licenza dell'autorità locale di P. S.

È altresì vietato, senza la predetta licenza, in luogo pubblico, o aperto ed esposto al pubblico, affiggere scritti o disegni, o fare uso di mezzi luminosi od acustici per comunicazioni al pubblico o comunque collocare inscrizioni anche se lapidarie.

Sono esclusi da questa prescrizione gli stampati e manoscritti delle autorità e pubbliche amministrazioni, quelli culturali quando siano affissi nell'interno o all'esterno degli edifici destinati al culto, e quelli relativi a vendite o locazioni di fondi rustici o urbani o a vendita all'incanto.

La licenza è necessaria anche per affiggere giornali, estratti o sommari di essi.

Le affissioni non possono farsi fuori dei luoghi destinati dall'autorità competente.

La concessione della licenza prevista nel presente articolo non è subordinata alle condizioni stabilite nell'art. 12 salva sempre la facoltà dell'autorità locale di P. S. di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne. Essa non può essere data alle persone sfornite della carta d'identità.

Gli avvisi, i manifesti nonchè i giornali e gli estratti o sommari di essi, affissi senza la licenza di cui sopra, sono tolti a cura dell'autorità di P. S.

I contravventori colti in flagranza sono arrestati.

Art. 115.

(Art. 114 Ord. di pol. 1927).

È vietata l'inserzione nei giornali o altri scritti periodici, di avvisi o corrispondenze di qualsiasi genere che si riferiscano ai mezzi diretti ad impedire la procreazione ed a procurare l'aborto, ancorchè in forma indiretta o simulata

o sotto il pretesto terapeutico o scientifico, nonchè di quelli relativi a corrispondenze amorose.

È altresì vietato di pubblicare nei giornali o altri scritti periodici ritratti di persone che abbiano commesso delitti, nonchè di suicidi.

I giornali o scritti periodici che contravvengano alle disposizioni del presente articolo sono sequestrati in via amministrativa dall'autorità di P. S.

Capo IV.

Delle agenzie pubbliche.

Art. 116.

(Art. 115 Ord. di pol. 1927).

Non possono aprirsi o esercitarsi agenzie di prestiti sopra pegno nè altre agenzie pubbliche o uffici pubblici di affari, qualunque ne sia l'oggetto e la durata, anche sotto forma di agenzie di vendita, di esposizioni, mostre o fiere campionarie e simili, senza licenza dell'autorità di P. S. Tra le agenzie indicate nel presente articolo sono comprese le agenzie aventi per oggetto la raccolta di informazioni a scopo di divulgazione mediante bollettini od altri simili mezzi.

La licenza vale esclusivamente pei locali in essa indicati.

La licenza è necessaria anche per l'esercizio del mestiere di sensale o intromettitore.

È ammessa la rappresentanza, per la licenza di cui al primo comma del presente articolo.

In caso di rappresentanza è fatto obbligo di denunciare all'autorità di P. S. che ha rilasciato la licenza il nome del rappresentante, il quale dovrà in ogni caso essere in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio della licenza.

Art. 117.

(Art. 116 Ord. di pol. 1927).

L'autorità di P. S. può subordinare il rilascio della licenza di cui al precedente articolo, al deposito di una cauzione, determinandone la misura e la forma.

La cauzione è a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio e dell'osservanza delle condizioni alle quali è subordinata la licenza. In caso di inosservanza di tali condizioni, il Governatore, su proposta dell'autorità regionale di P. S. decreta, in tutto od in parte, l'incameramento della cauzione. Lo svincolo della cauzione non può essere ordinato dall'autorità di P. S. se non quando, decorsi almeno due mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza dell'esercizio medesimo.

Art. 118.

(Art. 117 Ord. di pol. 1927).

L'esercizio di agenzie di prestito contro pegno è subordinato a norme che saranno impartite con decreto governatoriale.

Art. 119.

(Art. 118 Ord. di pol. 1927).

L'osservanza delle norme del Codice di commercio, alle quali sono soggette le agenzie pubbliche comprese le agenzie di spedizioni e di trasporti, e gli uffici pubblici di affari, non dispensa dalla osservanza delle disposizioni stabilite nel presente ordinamento.

Sono eccettuate le imprese di spedizione e di trasporto che saranno disciplinate con regolamento governatoriale.

Art. 120.

(Art. 119 Ord. di pol. 1927).

Le persone che compiano operazioni di pegno o che diano commissioni in genere alle agenzie pubbliche o agli uffici pubblici di affari sono tenute a dimostrare la propria identità mediante la esibizione della carta d'identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione pubblica.

Art. 121.

(Art. 120 Ord. di pol. 1927).

Gli esercenti le pubbliche agenzie accennate negli articoli precedenti sono obbligati ad avere un registro giornale degli affari, nel modo che sarà determinato dal decreto governatoriale, ed a tenere permanentemente affissa nell'agenzia, in luogo visibile, la tabella delle operazioni delle quali s'incaricano, con la tariffa delle relative mercedi.

Tali esercenti non possono fare operazioni diverse da quelle indicate in detta tabella, nè ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa, nè compiere operazioni o accettare commissioni da persone sconosciute salvo ch'esse siano munite della carta d'identità e di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione pubblica.

Capo V.

Dei mestieri girovaghi e di alcune classi di rivenditori.

Art. 122.

(Art. 121 Ord. di pol. 1927).

Salvo le disposizioni del presente ordinamento circa la vendita ambulante delle armi e degli strumenti atti ad offendere, nonchè delle bevande alcooliche, non può essere esercitato il mestiere di venditore ambulante o distributore di merci, generi alimentari, o bevande, di stampati o di segni, nè quello di cenciaiuolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di automobili da piazza o da noleggio di rimessa, barcaiuolo, lustra-scarpe e mestieri analoghi senza previa iscrizione in apposito registro presso l'autorità di P. S. del luogo la quale ne rilascia certificato.

La iscrizione non è subordinata alle condizioni previste nell'art. 12 salva sempre la facoltà dell'autorità di P. S. di negarla alle persone che ritenga capaci di abusarne.

È vietato il mestiere di ciarlatano.

Il Governatore può, con propria ordinanza, emettere disposizioni in deroga al presente articolo, in armonia con le usanze ed esigenze locali.

Art. 123.

(Art. 122 Ord. di pol. 1927).

La iscrizione dev'essere ricusata alle persone sfornite d carta d'identità e può essere ricusata ai minori di 18 anni quando siano idonei ad altri mestieri, ed alle persone pre giudicate o pericolose.

Art. 124.

(Art. 123 Ord. di pol. 1927).

Le guide, gli interpreti, i corrieri ed i portatori devon ottenere la licenza dall'autorità locale di P. S.

Oltre quanto è disposto nell'art. 12 la licenza può esser rifiutata a chi abbia riportato condanna per reati contr la moralità pubblica e il buon costume.

La concessione della licenza è subordinata all'accertamento della capacità tecnica del richiedente.

Art. 125.

(Art. 124 Ord. di pol. 1927).

Gli stranieri, eccettuati gli italiani non regnicoli, non possono esercitare alcuno dei mestieri indicati nell'art. 122 senza licenza dell'autorità di P. S. locale.

In occasione di feste, fiere, mercati od altre pubbliche riunioni la licenza a stranieri può essere accordata dall'autorità di P. S.

Art. 126.

(Art. 125 Ord. di pol. 1927).

Le persone indicate negli articoli precedenti sono obbligate a portare sempre con loro il certificato o la licenza di cui devono essere munite e ad esibirli ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di P. S.

Art. 127.

(Art. 126 Ord. di pol. 1927).

Non può farsi commercio di cose antiche e usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità di P. S. del luogo.

Art. 128.

(Art. 127 Ord. di pol. 1927).

I fabbricanti, i commercianti e mediatori di oggetti preziosi, i cesellatori, gli orafi, gli incastratori di pietre preziose e gli esercenti industrie o arti affini hanno l'obbligo di munirsi di licenza dell'autorità di P. S.

Chi domanda la licenza deve provare d'essere iscritto, per l'industria, o il commercio di oggetti preziosi, nei ruoli delle imposte ed in quelli delle tasse di esercizio e rivendita ove esistano, ovvero dimostrare il motivo per il quale non trovasi iscritto in tali ruoli.

La licenza dura sino al 31 dicembre dell'anno in cui è stata rilasciata.

Essa è valida per tutti gli esercizi di vendita di oggetti preziosi appartenenti alla medesima persona o alla medesima ditta, ancorchè siti in località diverse.

L'obbligo della licenza incombe, oltrechè ai commercianti, fabbricanti ed esercenti stranieri, che intendono fare commercio degli oggetti preziosi da essi importati, anche ai loro agenti, rappresentanti, commessi viaggiatori e piazzisti.

Questi debbono provare la loro qualità mediante certificato rilasciato dall'autorità politica del luogo ove ha sede la ditta, vistato dall'autorità consolare italiana.

Art. 129.

(Art. 128 Ord. di pol. 1927).

I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone menzionate negli articoli 127 e 128 non possono compiere operazioni se non con le persone munite di carta d'identità o di altro documento munito di fotografia proveniente dall'Amministrazione pubblica.

Essi devono tener un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui saranno annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono state compiute e le altre indicazioni che saranno prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di di P. S. ad ogni richiesta.

Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.

L'esercente che abbia comperato cose preziose, non può alterarle od alienarle se non dieci giorni dopo la compera, salvo che si tratti di oggetti comperati presso i fondachieri o fabbricanti ovvero all'asta pubblica.

CAPO VI.

Degli operai e domestici e dei direttori di stabilimenti.

Art. 130.

(Art. 129 Ord. di pol. 1927).

L'autorità locale di P. S. rilascia agli operai e domestici a loro richiesta od a richiesta dei rispettivi direttori di stabilimento, capi officina, impresari o padroni, un libretto nel quale costoro hanno obbligo di dichiarare, in occasione del licenziamento o in fine d'anno, il servizio prestato, la durata del medesimo e la condotta tenuta dagli operai e domestici.

Art. 131.

(Art. 130 Ord. di pol. 1927).

I direttori di stabilimenti, i capi officina, gli impresari, proprietari di cave, gli esercenti delle medesime devono trasmettere all'autorità locale di P. S. l'elenco dei loro operai entro cinque giorni dall'assunzione col nome, cognome, età e comune di origine, e, nei primi cinque giorni di ogni mese, le variazioni verificatesi.

Detti direttori, capi officina, impresari, proprietari ed esercenti non possono assumere operai sforniti della carta d'identità.

CAPO VII.

Art. 132.

Disposizioni finali del titolo III.

(Art. 131 Ord. di pol. 1927).

Le autorizzazioni di polizia previste nel presente titolo, ad eccezione di quelle indicate negli articoli 114, 122, 124 e 125 non possono essere concesse a chi non può validamente obbligarsi.

Art. 133.

(Art. 132 Ord. di pol. 1927).

I provvedimenti dei commissari regionali o dei comandanti di zona nelle materie previste nel presente titolo sono definitivi.

TITOLO IV.

CAPO UNICO.

Delle guardie particolari e degli istituti di vigilanza ed investigazione privata.

Art. 134.

(Art. 133 Ord. di pol. 1927).

Gli enti pubblici, gli altri enti collettivi e i privati possono destinare guardie particolari alla custodia delle loro proprietà mobiliari od immobiliari.

Possono anche, con l'autorizzazione del Governatore, associarsi per la nomina di tali guardie da destinare alla custodia in comune delle proprietà stesse.

Art. 135.

(Art. 134 Ord. di pol. 1927).

Senza licenza del Governatore è vietato ad enti o privati di prestare opera di vigilanza o custodia di proprietà mobiliari od immobiliari nonchè di eseguire investigazioni o ricerche ovvero raccogliere informazioni per conto di privati.

Salvo il disposto dell'art. 12 la licenza non può essere concessa alle persone che non abbiano la cittadinanza italiana o siano incapaci di obbligarsi ovvero abbiano subito condanna per delitto non colposo.

La licenza non può essere concessa per operazioni che importino esercizio di pubbliche funzioni o una menomazione della libertà individuale.

Art. 136.

(Art. 135 Ord. di pol. 1927).

I direttori degli uffici di informazioni, investigazioni o ricerche, di cui all'articolo precedente, sono obbligati ad avere un registro degli affari che compiono giornalmente, in cui saranno annotate le generalità delle persone con le quali gli affari sono stati compiuti e le altre indicazioni che saranno prescritte nel regolamento.

Tale registro deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali od agenti di P. S.

Le persone che compiono operazioni con gli ufficiali suddetti sono tenute a dimostrare la propria identità mediante l'esibizione della carta d'identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente da Amministrazioni pubbliche.

Detti direttori devono inoltre tenere nei locali del loro ufficio permanentemente affissa in modo visibile la tabella delle operazioni alle quali attendono con la tariffa delle relative mercedi. Essi non possono compiere operazioni diverse da quelle indicate nella tabella o ricevere mercedi maggiori di quelle indicate nella tariffa, o compiere operazioni o accettare commissioni con o da persone non munite della carta d'identità o di altro documento, fornito di fotografia, proveniente dall'Amministrazione pubblica.

La tabella delle operazioni deve essere vidimata dalla autorità regionale.

Art. 137.

(Art 136 Ord. di pol. 1927).

La licenza è ricusata a chi non dimostri di possedere capacità tecnica ai servizi che si propone di esercitare.

Può, altresì, essere negata ogni qualvolta, in vista del numero o della importanza degli istituti già esistenti, non convenga consentire l'esercizio di altri.

La revoca della licenza importa l'immediata cessazione delle funzioni delle guardie che dipendono dall'ufficio.

L'autorizzazione può essere negata o revocata per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico.

Art. 138.

(Art. 137 Ord. di pol. 1927).

Il rilascio della licenza è subordinato al versamento nella Cassa di risparmio della Colonia di una cauzione nella misura da stabilirsi con decreto del Governatore.

La cauzione sta a garanzia di tutte le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'istituto nonchè dell'osservanza delle condizioni alle quali la licenza è subordinata.

Il Governatore, in caso di inosservanza, decreta la devoluzione totale o parziale della cauzione al Governo della Colonia. Lo svincolo e la restituzione della cauzione non possono essere ordinati dal Governatore se non quando decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell'esercizio, il concessionario abbia provato di non avere obbligazioni da adempiere in conseguenza del servizio al quale l'ufficio era autorizzato.

Art. 139.

(Art. 138 Ord. di pol. 1927).

Le guardie particolari devono possedere i seguenti requisiti:

1° essere cittadino italiano metropolitano o libico;

2° essere maggiore di età, ed aver soddisfatto agli obblighi di leva se metropolitano o avere prestato servizio militare, anche in reparti irregolari, se libico;

3° sapere leggere e scrivere;

4° non aver riportato condanna per delitto;

5° essere di ottima condotta morale e politica.

Le guardie particolari debbono essere munite di carta di identità e debbono essere inscritte alla Cassa degli infortuni sul lavoro.

La nomina delle guardie particolari deve essere approvata dal commissario regionale.

Art. 140.

(Art. 139 Ord. di pol. 1927).

Gli uffici di vigilanza e d'investigazione privata sono tenuti a prestare la loro opera a richiesta dell'autorità di P. S. e i loro agenti sono obbligati ad aderire a tutte le richieste loro dirette dagli ufficiali e dagli agenti di P. S. e di polizia giudiziaria.

Art. 141.

(Art. 140 Ord. di pol. 1927).

I contravventori alle disposizioni del presente titolo possono essere arrestati e sono puniti con l'arresto sino a due anni e con l'ammenda fino a L. 6000.

TITOLO V.

DEGLI STRANIERI.

CAPO I.

Del soggiorno degli stranieri in Colonia.

Art. 142.

(Art. 141 Ord. di pol. 1927).

Gli stranieri hanno obbligo di presentarsi entro tre giorni dal loro ingresso in Colonia, all'autorità locale di P. S. ove si trovano per dare contezza di sè e fare la dichiarazione di soggiorno.

Lo stesso obbligo incombe agli stranieri ogni qualvolta trasferiscano la loro residenza da una località ad altra della Colonia.

Gli stranieri di passaggio nella Colonia, che vi si trattengano per un periodo di tempo non superiore ai due mesi per motivi di diporto, devono fare soltanto la prima dichiarazione di ingresso.

Art. 143.

(Art. 142 Ord. di pol. 1927).

Nel regolamento per la esecuzione del presente ordinamento saranno determinati i casi, nei quali gli stranieri possono essere dispensati dall'obbligo di presentarsi personalmente all'autorità di P. S. fermo l'obbligo della dichiarazione di cui all'articolo precedente.

Art. 144.

(Art. 143 Ord. di pol. 1927).

L'autorità di P. S. ha facoltà d'invitare, in ogni tempo, lo straniero ad esibire i documenti di identificazione di cui è provvisto ed a dare contezza di sè.

Qualora siavi motivo di dubitare della identità personale dello straniero, questi può essere sottoposto a rilievi segnaletici.

Art. 145.

(Art. 144 Ord. di pol. 1927).

Chiunque assume alla sua dipendenza, per qualsiasi causa, uno straniero, è tenuto, entro cinque giorni da quello dell'assunzione, a comunicarne all'autorità di P. S. le generalità, specificando a quale servizio lo straniero è adibito.

Deve, altresì, entro 24 ore, comunicare alla predetta autorità la cessazione del rapporto di dipendenza, l'allontanamento dello straniero e il luogo verso cui si è diretto.

Quando l'assuntore è un ente collettivo, l'obbligo della comunicazione spetta a chi ne ha la rappresentanza, qualora si tratti di uffici od enti pubblici, spetta al capo ufficio od a chi ne fa le veci.

Art. 146.

(Art. 145 Ord. di pol. 1927).

L'osservanza delle disposizioni dell'articolo precedente non dispensa i singoli stranieri dall'obbligo della presentazione e della dichiarazione di cui all'art. 142.

Art. 147.

(Art. 146 Ord. di pol. 1927).

Chiunque, per qualsivoglia titolo, ceda a stranieri la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti in Colonie italiane o nel Regno, è tenuto a darne avviso per iscritto all'autorità locale di P. S. nel termine di giorni 10 indicando le precise generalità degli stranieri e, sommariamente, il contenuto degli atti di cessione.

Art. 148.

(Art 147 Ord. di pol. 1927).

Salvo quanto è prescritto nelle leggi militari, il Governatore può evitare agli stranieri il soggiorno in località che comunque interessano la difesa militare della Colonia.

Tale divieto è comunicato agli stranieri a mezzo dell'autorità di P. S. o a mezzo di pubblici avvisi.

Gli stranieri che trasgrediscono al divieto possono essere allontanati per mezzo della forza pubblica.

Art. 149.

(Art. 148 Ord. di pol. 1927).

Le disposizioni di questo capo non si applicano ai membri del Sacro Collegio e del Corpo diplomatico e consolare.

Capo II.

Dei cittadini metropolitani e degli stranieri da espellere e da respingere dalla Colonia.

Art. 150.

(Art. 149 Ord. di pol. 1927).

Salvo quanto è stabilito nel Codice penale, possono essere espulsi dalla Colonia i cittadini metropolitani e gli stranieri, condannati per delitto, e quelli la cui presenza, per la condotta o per il contegno verso le autorità ed il Governo o per motivi di ordine pubblico, sia pericolosa o intollerabile.

Il provvedimento di espulsione deve essere preso con ordinanza motivata del Governatore, previa autorizzazione del Ministro per le colonie, e in caso di assoluta urgenza anche senza tale autorizzazione, salvo però le immediate comunicazioni al Ministro.

Il provvedimento di espulsione non è soggetto a gravame di sorta, eccetto il ricorso straordinario al Re.

Gli espulsi sono consegnati all'autorità di P. S. del Regno, per gli eventuali ulteriori provvedimenti di sua competenza.

È fatta eccezione per gli stranieri originari di paesi confinanti con la Colonia, i quali possono essere consegnati direttamente all'autorità di confine, salvo preavviso telegrafico al Ministro per le colonie.

Art. 151.

(Art. 150 Ord. di pol. 1927).

I cittadini metropolitani e gli stranieri espulsi a norma dell'articolo precedente, non possono rientrare in Colonia fino a che il provvedimento di espulsione non sia stato revocato con ordinanza motivata dal Governatore, dietro autorizzazione del Ministro per le colonie.

In caso di contravvenzione sono puniti con l'arresto da due a sei mesi.

Scontata la pena essi sono nuovamente espulsi.

Per motivi di ordine pubblico il Governatore può disporre l'allontanamento di stranieri dalla Colonia mediante foglio di via obbligatorio.

Per gli stessi motivi, i commissari regionali e i comandanti di zona delle circoscrizioni di confine possono, previa autorizzazione del Governatore, salvo casi di assoluta urgenza, allontanare, mediante foglio di via obbligatorio, dal territorio della propria circoscrizione persone straniere, od anche respingerle dalla frontiera, ove non sappiano dare contezza di sè o siano sprovviste di mezzi.

Gli stranieri muniti di foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad essi tracciato. Ove se ne allontanino, sono arrestati e puniti coll'arresto da uno a sei mesi.

Scontata la pena, sono tradotti al confine della Colonia.

TITOLO VI.

Disposizioni relative
alle persone pericolose per la società.

Capo I.

Dei malati di mente, degli intossicati e dei mendicanti.

Art. 152.

(Art. 151 Ord. di pol. 1927).

Agli effetti della vigilanza dell'autorità di P. S., gli esercenti la professione sanitaria sono obbligati a denunciare all'autorità locale di P. S. entro due giorni, le persone da essi assistite od esaminate che siano affette da malattie di mente o da grave infermità psichica le quali dimostrino o diano sospetto di essere pericolose a sè stesse o ad altri.

L'obbligo si estende anche per le persone che risultino affette da cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti.

Art. 153.

(Art. 152 Ord. di pol. 1927).

Le persone riconosciute dall'autorità di P. S. inabili a qualsiasi proficuo lavoro e che non abbiano mezzi di sussistenza nè parenti tenuti per legge agli alimenti e in condizione di poterli prestare sono proposte dal commissario regionale al Governatore per un provvedimento di assistenza.

Art. 154.

(Art. 154 Ord. di pol. 1927).

I congiunti di un mendicante inabile al lavoro e privo di mezzi di sussistenza, che risultino provveduti di mezzi e legalmente tenuti alla somministrazione degli alimenti, sono diffidati dall'autorità di P. S. ad adempiere ai loro obblighi.

Decorso il termine all'uopo assegnato nella diffida, l'inabile al lavoro è ammesso di diritto al gratuito patrocinio per promuovere il giudizio per gli alimenti.

Art. 155.

(Art. 155 Ord. di pol. 1927).

Senza licenza dell'autorità locale di P. S. non possono essere fatte raccolte di fondi o di oggetti, collette o questue col mezzo della stampa o con liste di sottoscrizione.

La licenza può essere concessa soltanto nel caso in cui la questua, colletta o raccolta di fondi o di oggetti abbia scopo patriottico o scientifico ovvero di beneficenza o di sollievo da pubblici infortuni.

Nella licenza sono determinate le condizioni e la durata di essa.

La licenza stessa vale solamente nell'ambito della circoscrizione in cui è stata rilasciata.

CAPO II.

Delle persone sospette, dei liberati dal carcere o dagli stabilimenti per misure di sicurezza, del rimpatrio e degli espatrii abusivi.

Art. 156.

(Art. 156 Ord. di pol. 1927).

Chi fuori della propria residenza, desta sospetti con la sua condotta e, alle richieste degli ufficiali od agenti di P. S. non può o non vuol dare contezza di sè mediante la esibizione della carta d'identità, o con altro mezzo degno di fede, è condotto dinanzi alla autorità locale di P. S. Questa, qualora trovi fondati i sospetti, può farlo rimpatriare con foglio di via obbligatorio o anche, secondo le circostanze, per traduzione.

Questa disposizione si applica anche alle persone che siano pericolose per l'ordine e la sicurezza pubblica o per la pubblica morale.

L'autorità di P. S. può vietare a chi sia rimpatriato, con foglio di via obbligatorio o per traduzione, di tornare nella località dalla quale viene allontanato, senza preventiva autorizzazione della autorità stessa.

I contravventori sono puniti con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono tradotti al luogo di rimpatrio. Gli ufficiali e gli agenti della forza pubblica e della polizia giudiziaria debbono arrestare chi è colto in flagranza di reato.

Art. 157.

(Art. 153 Ord. di pol. 1927).

Chiunque, senza essere munito di passaporto o di altro documento equipollente a termini di accordi internazionali, espatri o tenti di espatriare ovvero di entrare nella Colonia quando il fatto sia stato determinato in tutto o in parte da motivi politici, è punito con la reclusione da 2 a 4 anni e con la multa non inferiore a L. 20.000.

Sono puniti con le stesse pene coloro che siano in qualsiasi modo concorsi nella preparazione o nella esecuzione del reato.

In ogni altro caso, chiunque espatri o tenti di espatriare nonchè di entrare in Colonia senza essere munito di passaporto o documento equipollente, è arrestato e punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da L. 2000 a L. 6000.

È autorizzato l'uso delle armi quando sia necessario per impedire i passaggi abusivi, sia in entrata che in uscita, attraverso i valichi di frontiera non autorizzati.

Parimenti è autorizzato l'uso delle armi contro coloro che fossero sorpresi abusivamente in zone di frontiera, dichiarate, con decreto del Governatore, di interdizione.

La flagranza di reato comporta l'arresto immediato.

Art. 158.

(Art. 158 Ord. di pol. 1927).

I cancellieri dei tribunali della Corte d'appello e dei tribunali militari e speciali hanno l'obbligo di trasmettere ogni 15 giorni, il dispositivo della sentenza di condanne irrevocabili a pene detentive alla autorità di P. S. della circoscrizione ove il condannato ha la residenza o l'ultima dimora.

Art. 159.

(Art. 159 Ord. di pol. 1927).

I direttori degli stabilimenti carcerari e degli stabilimenti per misure di sicurezza detentiva, hanno l'obbligo di segnalare per iscritto, 15 giorni prima, la liberazione di ogni condannato all'autorità di P. S. della circoscrizione alla quale questi appartenga.

Uguale segnalazione deve essere fatta dall'autorità di P. S. della località ove il confinato libico stia terminando la punizione.

Art. 160.

(Art. 160 Ord. di pol. 1927).

I condannati per delitto a pena detentiva o per contravvenzione all'ammonizione o che debbono essere sottoposti alla libertà vigilata devono, appena dimessi dal carcere o dagli stabilimenti indicati nell'articolo precedente, presentarsi all'autorità locale di P. S. che li provvede di foglio di via obbligatorio, se necessario.

I pregiudicati pericolosi, possono essere tradotti in stato di arresto davanti all'autorità predetta.

Art. 161.

(Art. 161 Ord. di pol. 1927).

Le persone rimpatriate con foglio di via obbligatorio non possono allontanarsi dall'itinerario ad esse tracciato.

Nel caso di trasgressione esse sono punite con l'arresto da uno a sei mesi. Scontata la pena, sono fatte proseguire per traduzione.

La stessa pena si applica alle persone che non si presentano, nel termine prescritto, all'autorità di P. S. indicata nel foglio di via.

I trasgressori colti in flagranza di reato sono arrestati.

Capo III.

Della ammonizione.

Art. 162.

(Art. 162 Ord. di pol. 1927).

I commissari regionali od i comandanti di zona, con rapporto scritto, motivato e documentato, denunziano al Governatore, per l'ammonizione, gli oziosi, i vagabondi abituali validi al lavoro non provveduti di mezzi di sussistenza o sospetti di vivere col ricavato di azioni delittuose, e le persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato.

Saranno, altresì, denunziati per l'ammonizione i diffamati per delitti di cui all'articolo seguente.

La denunzia può essere preceduta da una diffida alle persone da parte del capo dell'Autorità locale di Governo.

Art. 163.

(Art. 163 Ord. di pol. 1927).

È diffamata la persona che sottoposta, per i reati in appresso indicati, a procedimento penale terminato con sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove, è designata dalla pubblica voce come abitualmente colpevole:

1° dei delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico o di minaccia, violenza o resistenza alla pubblica autorità;

2° del delitto di strage;

3° dei delitti di commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti e di agevolazione dolosa dell'uso di stupefacenti;

4° dei delitti di falsità in monete o in carte di pubblico credito;

5° dei delitti di sfruttamento di prostitute o di tratta di donne o di minori, di istigazione alla prostituzione o favoreggiamento, di corruzione di minorenni;

6° dei delitti contro la integrità e la sanità della stirpe commessi da persone esercenti l'arte sanitaria;

7° dei delitti non colposi di omicidio, incendio, lesione personale;

8° dei delitti di furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di estorsione o rapina, truffa, circonvenzione di persone incapaci, usura;

9° delle contravvenzioni di abuso di sostanze stupefacenti.

Art. 164.

(Articoli 164 e 172 Ord. di pol. 1927).

L'ammonizione ha la durata di due anni ed è pronunciata per i cittadini metropolitani e per gli stranieri da una Commissione composta dal segretario generale, che la convoca e presiede, dal rappresentante del pubblico ministero più elevato in grado, dal direttore degli affari civili e politici, dal comandante dei CC. RR. e da un ufficiale superiore della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale designato dal Comando di legione.

Art. 165.

(Art. 165 Ord. di pol. 1927).

Entro cinque giorni dalla comunicazione della denuncia alla Commissione di cui all'articolo precedente, questa intima al denunziato, atto di comparizione con invito a presentare le sue difese.

L'atto di comparizione deve contenere una succinta esposizione dei fatti sui quali la denunzia è fondata.

Art. 166.

(Art. 166 Ord. di pol. 1927).

Il termine a comparire non è minore di giorni tre, nè maggiore di dieci da quello della notificazione dell'invito.

Questo deve essere redatto in due copie, una delle quali con la relazione dell'eseguita notificazione da parte dell'agente incaricato, è allegata agli atti del procedimento.

Qualora il denunziato non si presenti nel giorno e nell'ora indicati nell'invito e non giustifichi la non comparizione, la Commissione ordina che sia accompagnato dinanzi ad essa a mezzo della forza pubblica. Se l'interrogatorio del denunziato non è ritenuto necessario, la Commissione accerta la regolarità della notificazione dell'atto di comparizione, pronunziando in merito.

Art. 167.

(Art. 167 Ord. di pol. 1927).

Se il denunciato è presente al procedimento e contesta il fondamento della denunzia è ammesso a presentare le prove a sua difesa.

La Commissione, proceduto all'interrogatorio del denunziato ed all'esame delle prove, pronuncia in merito con ordinanza.

In qualunque stadio del procedimento la Commissione quando ritenga di avere elementi sufficienti, può, citato il denunziato, pronunciare in merito.

Art. 168.

(Art. 168 Ord. di pol. 1927).

Se si tratta di ozioso, di vagabondo, di persona sospetta di vivere col provento di reati, la Commissione gli prescrive nell'ordinanza di ammonizione di darsi in un conveniente termine al lavoro, di fissare stabilmente la propria dimora, di farla conoscere, nel termine stesso, all'autorità di P. S. del luogo e di non allontanarsene senza preventivo avviso all'autorità medesima.

Se si tratta di persone designate dalla pubblica voce come pericolose socialmente o per gli ordinamenti politici dello Stato la Commissione, oltre alle prescrizioni suindicate, può imporre tutte quelle altre che ravvisi necessarie in relazione alle particolari condizioni sociali o famigliari dell'ammonito e alle speciali esigenze di difesa sociale o politica.

Art. 169.

(Art. 169 Ord. di pol. 1927).

Se si tratta di persona diffamata, a termini dell'art. 163, la Commissione le prescrive, nell'ordine di ammonizione, di vivere onestamente, di rispettare le leggi, di non dar ragione a sospetti e di non allontanarsi dalla sua dimora senza preventivo avviso all'autorità locale di P. S.

Art. 170.

(Art. 170 Ord. di pol. 1927).

La Commissione prescrive, inoltre, all'ammonito di non associarsi a persone pregiudicate o sospette, di non rincasare la sera più tardi e non uscire la mattina più presto di una data ora, di non portare armi, di non trattenersi abitualmente nelle osterie, bettole o in case di prostituzione e di non partecipare a pubbliche riunioni.

Art. 171.

(Art. 171 e 173 Ord. di pol. 1927).

Le decisioni della Commissione sono definitive. Su istanza dell'interessato o su proposta dell'autorità di P. S., od anche d'ufficio, la Commissione può:

a) revocare l'ammonizione quando sono cessate la cause che la determinarono o quando si accertino nuovi elementi di prova che dimostrino insussistenti i fatti che hanno determinato il provvedimento di ammonizione;

b) modificare le prescrizioni imposte e sospendere l'ammonizione per un periodo non superiore a quello della sua durata.

Art. 172.

(Art. 172 e 174 Ord. di pol. 1927).

Il contravventore alle prescrizioni dell'ordinanza di ammonizione è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno.

Salvo quanto è prescritto da altre disposizioni di legge, l'ammonito che, per un reato commesso dopo l'ordinanza di ammonizione, abbia riportato condanna a pena detentiva può essere sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a due anni.

Art. 173.

(Art. 175 Ord. di pol. 1927).

Quando sia stata applicata una misura di sicurezza detentiva o la libertà vigilata, durante la esecuzione di esse non si può far luogo all'ammonizione e, ove questa sia stata pronunziata, ne cessano gli effetti.

Art. 174.

(Art. 176 Ord. di pol. 1927).

Per i cittadini libici l'ammonizione è pronunciata dai commissari regionali e dai comandanti di zona senza l'osservanza della procedura prescritta negli articoli precedenti.

Contro la pronuncia è ammesso ricorso al Governatore.

Art. 175.

(Art. 172 Ord. di pol. 1927).

L'ammonizione comincia a decorrere dal giorno dell'ordinanza e cessa di diritto allo scadere del biennio se l'ammonito non abbia, nel frattempo, commesso un reato.

Se, nel corso del biennio l'ammonito commetta un reato per il quale riporti successivamente condanna e l'ammonizione non debba cessare, il biennio ricomincia a decorrere dal giorno nel quale è scontata la pena.

CAPO IV.

Dei provvedimenti relativi ai minori di anni 18.

Art. 176.

(Art. 177 Ord. di pol. 1927).

Il minore degli anni diciotto, cittadino metropolitano, ozioso o vagabondo o diffamato a termini del presente ordinamento o che esercita abitualmente la mendicità od il meretricio è denunciato dall'autorità locale di P. S. al presidente del Tribunale.

Questi, eseguiti gli opportuni accertamenti, ordina che il denunciato sia consegnato al padre, all'ascendente od al tutore, con la intimazione di provvedere alla sua educazione e di invigilare la condotta di lui, sotto comminatoria del pagamento di una somma fino a lire duemila.

Nel caso di persistente trascuranza può essere pronunciata la perdita dei diritti di patria potestà e di tutela.

Art. 177.

(Art. 178 Ord. di pol. 1927).

Se il minore degli anni 18 è privo di genitori, ascendent o tutori o se costoro non possono provvedere alla sua educazione e sorveglianza, l'autorità giudiziaria può ordinar il di lui ricovero non oltre il termine della minore età, presso qualche famiglia onesta che consenta ad accettarlo, ovvero in un istituto di correzione.

I genitori o gli ascendenti sono tenuti al pagamento della retta o di quella parte di retta che sarà di volta in volta determinata.

Art. 178.

(Art. 179 Ord. di pol. 1927).

Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano ai cittadini italiani libici, minori di anni 16 con riguardo agli usi locali e l'autorità giudiziaria emetterà i suoi provvedimenti, sentito il parere del cadì o del rabbino competente.

Art. 179.

(Art. 180 Ord. di pol. 1927).

Contro il provvedimento dell'autorità giudiziaria è a messo il ricorso al presidente della Corte d'appello. Il corso può essere proposto così da chi esercita la pat podestà o la tutela sul minore, come dal pubblico mi stero.

Il presidente della Corte d'appello, prima di provved sul ricorso, deve sentire il rappresentante del pubblico mi stero e per i cittadini libici, se musulmani od israeliti, presidente del Tribunale superiore sciaraitico od il rabb maggiore della Colonia.

CAPO V.

Del confino di polizia.

Art. 180.

(Art. 181 Ord. di pol. 1927).

Possono essere assegnati al confino di polizia se pericol alla sicurezza pubblica, i cittadini libici che siano amn niti o diffamati a termini dell'articolo 163 o che svolgan abbiano manifestato il proposito di svolgere attività rivo a sovvertire violentemente gli ordinamenti politici, soci ed economici costituiti nella Colonia o a contrastare o ostacolare l'azione dei poteri dello Stato, od un'attività munque tale da recare nocumento agli interessi nazion

L'assegnazione al confino fa cessare l'ammonizione.

L'assegnazione al confino di polizia non può essere or nata quando, per lo stesso fatto, sia stato iniziato proce mento penale e, se sia stata disposta l'assegnazione al c fino, questa è sospesa.

Art. 181.

(Art. 182 Ord. di pol. 1927).

Il confino di polizia dura da uno a cinque anni e si scon con l'obbligo del lavoro, in una località della Colonia dive dalla residenza del confinato od in località di altra Colo oppure in un comune del Regno.

Per ragioni d'ordine pubblico e di grave necessità blica il confino può avere la durata superiore a 5 anni

tal caso si sconta sempre in altra Colonia oppure in un comune del Regno.

Art. 182.

(Art. 183 Ord. di pol. 1927).

L'assegnazione al confino di polizia è stabilita con ordinanza del Governatore, su proposta della Commissione prevista dal precedente art. 164 cui sono aggiunti due notabili indigeni.

Del provvedimento di assegnazione al confino deve essere dato preventivo avviso al Ministero delle colonie.

Art. 183.

(Art. 184 Ord. di pol. 1927).

Nessun gravame è ammesso contro i provvedimenti del Governatore, eccetto il ricorso straordinario al Re.

Art. 184.

(Art. 185 Ord. d iopl. 1927).

Tanto nel caso di confino in una località della Colonia, quanto nel caso di confino in un comune del Regno od in altra colonia, il confinato ha l'obbligo di darsi a stabile lavoro nei modi stabiliti dall'autorità di P. S. preposta alla sua sorveglianza.

La detta autorità, nel prescrivere al confinato di dedicarsi a stabile lavoro, terrà conto delle necessità locali, della natura o dei lavori pubblici da eseguire, secondo le determinazioni delle competenti autorità.

L'assegnato al confino deve, inoltre, osservare tutte le altre prescrizioni dell'autorità di pubblica sicurezza.

Le prescrizioni stesse sono trascritte sopra una carta di permanenza che è consegnata al confinato. Della consegna è redatto processo verbale.

Art. 185.

(Art. 186 Ord. di pol. 1927).

All'assegnato al confino può essere, tra l'altro, prescritto:

1° di non allontanarsi dall'abitazione scelta, senza preventivo avviso all'autorità preposta alla sorveglianza;

2° di non rincasare la sera più tardi e di non uscire al mattino più presto di una data ora;

3° di non detenere o portare armi proprie o altri strumenti atti ad offendere;

4° di non frequentare postriboli, osterie od altri esercizi pubblici;

5° di non frequentare pubbliche riunioni, spettacoli o trattenimenti pubblici;

6° di tenere buona condotta e di non dar luogo a sospetti;

7° di presentarsi all'autorità di P. S. preposta alla sorveglianza nei giorni che saranno indicati, o ad ogni chiamata di essa;

8° di portar sempre con sè la carta di permanenza e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o agenti di P. S.

Art. 186.

(Art. 187 Ord. di pol. 1927).

Qualora il confinato tenga buona condotta, l'autorità che ne ha disposto il confino può liberarlo condizionalmente, prima del termine stabilito nell'ordinanza di assegnazione.

Art. 187.

(Art. 188 Ord. di pol. 1927).

Se il confinato prosciolto condizionalmente tiene cattiva condotta, l'autorità stessa potrà rinviarlo al confino fino al compimento del termine, non computato il tempo passato in libertà condizionale o in espiazione di pena.

Art. 188.

(Art. 189 Ord. di pol. 1927).

Il confinato non può allontanarsi dalla località della Colonia o dal comune del Regno assegnatogli.

Qualora cittadini metropolitani siano inviati per scontare il confino in colonia, il Governatore ne fissa la residenza.

In caso di contravvenzione alle disposizioni del presente capo il confinato è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno. Il tempo trascorso in carcerazione preventiva seguita da condanna od in espiazione di pena detentiva anche se per effetto di conversione di pena pecuniaria non è computato nella durata del confino.

Il confino cessa di diritto se il confinato è sottoposto a misura di sicurezza detentiva. Se al confinato è ordinata la libertà vigilata, il confinato vi è sottoposto dopo la cessazione del confino.

Art. 189.

(Art. 190 Ord. di pol. 1927).

Quando a carico di cittadini metropolitani residenti nella Colonia, si verifichino le condizioni per l'assegnazione al confino di polizia, di cui all'art. 180, l'assegnazione è stabilita con ordinanza del Governatore, su parere della Commissione di cui all'art. 164 e previa autorizzazione del Ministro per le colonie.

Il Governatore può ordinare l'immediato arresto delle persone proposte pel confino.

I confinati sono tradotti nel Regno per scontare il confino nel luogo che sarà designato dal Ministro per l'interno su richiesta di quello delle Colonie a termini dell'art. 183 del testo delle leggi di P. S. 18 giugno 1931, n. 773. Essi hanno facoltà di appellarsi, nel termine di dieci giorni, dall'arrivo nel Regno, alla Commissione centrale di appello istituita presso il Ministero delle colonie e composta del:

a) Sottosegretario di Stato per le colonie che la presiede;

b) direttore generale per le Colonie dell'Africa settentrionale;

c) direttore generale per le Colonie dell'Africa orientale;

d) funzionario della Direzione generale di P. S. del Ministero dell'interno, designato al principio di ogni anno dal Ministro per l'interno;

e) capo dell'Ufficio politico dell'Africa Settentrionale;

f) capo dell'Ufficio politico dell'Africa Orientale.

Un funzionario direttivo di grado non inferiore al nono disimpegna le funzioni di segretario.

CAPO VI.

Dei provvedimenti complementari di polizia.

Art. 190.

(Art. 191 Ord. di pol. 1927).

Per i reati contemplati negli articoli 2 e seguenti della legge 25 novembre 1926, n. 2008, e precisati dal R. decreto 12 dicembre 1926, n. 2062, e per quelli che costituiscono in-

frazione alle ordinanze emanate dal Governatore durante lo stato di pericolo pubblico o alle disposizioni in materia di possesso, detenzione e porto di armi da guerra, se commessi da cittadini libici, non si può procedere penalmente nè ad arresto, salvi i casi di flagranza, senza l'autorizzazione del Governatore.

Art. 191.

(Art. 192 Ord. di pol. 1927).

Oltre l'ammonizione ed il confino preveduti nei precedenti articoli, il Governatore, i commissari regionali ed i comandanti di zona sono autorizzati ad adottare, per motivi di ordine pubblico, misure di polizia in confronto di cittadini libici o anche di interi gruppi etnici, ove si tratti di popolazioni nomadi o semi nomadi.

Analoghi provvedimenti saranno dalle predette Autorità adottati a carico dei cittadini libici pei quali non sia stata concessa l'autorizzazione a procedere a sensi del precedente articolo.

Art. 192.

(Art 193 Ord. di pol. 1927).

Le misure di polizia suddette potranno comprendere anche l'arresto per un periodo non superiore a tre mesi e il sequestro totale o parziale dei beni mobili ed immobili individuali o collettivi, e saranno stabilite e disciplinate dal Governatore con proprio decreto previa autorizzazione del Ministro per le colonie.

Art. 193.

(Art. 194 Ord. di pol. 1927).

In tutti i casi di condanna di cittadini libici, anche in contumacia, per alcuno dei reati previsti dal precedente art. 190 e dall'art. 1 della legge 25 novembre 1926, n. 2008, il Governatore può ordinare la confisca totale o parziale dei beni mobili ed immobili del condannato o dello aggregato etnico cui egli appartiene.

La confisca è ordinata con decreto motivato, sentito il parere di una commissione composta del segretario generale, che la convoca e presiede, del direttore degli Affari civili, del rappresentante più elevato in grado del pubblico ministero, del comandante dell'arma dei RR. CC. della Colonia, e di un notabile libico, nominato dal Governatore.

Art. 194.

(Art 195 Ord. di pol. 1927).

I beni confiscati a norma dell'articolo precedente e non ancora alienati possono con decreto del Governatore essere restituiti a coloro che ne erano proprietari o ai loro eredi previa la costituzione di un canone perpetuo a favore di opere di culto e beneficenza locale.

TITOLO VII.

CAPO UNICO.

Del meretricio.

Art. 195.

(Art. 196 Ord. di pol. 1927).

Le case, i quartieri e qualsiasi altro luogo chiuso dove si eserciti abitualmente la prostituzione sono dall'autorità locale di P. S. a richiesta dell'esercente o di ufficio, dichiarati locali di meretricio.

Art. 196.

(Art 197 Ord. di pol. 1927).

Nessun locale di meretricio può essere posto in esercizio prima della dichiarazione di cui all'articolo precedente.

Il locale abusivamente aperto è fatto chiudere dall'autorità di P. S. entro le 24 ore.

Tale disposizione si applica anche ai locali occupati da una sola persona che eserciti abitualmente il meretricio.

Il contravventore è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

Art. 197.

(Art. 198 Ord. di pol. 1927).

Oltre a quanto è disposto nell'articolo precedente, l'autorità locale di P. S. ha facoltà di impedire che un locale possa essere adibito ad uso di meretricio ogni qualvolta lo ritenga opportuno nello interesse della pubblica morale, del buon costume e dell'ordine pubblico.

Nessun locale può essere adibito ad uso di meretricio contro la volontà del proprietario o di chiunque altro abbia diritto di disporre del locale stesso.

Non può neppure essere adibito a tale uso un locale che, per la sua speciale ubicazione e particolarmente perchè vicino ad edifici destinati all'istruzione, educazione, o al culto, oppure a caserme, a mercati o ad altri luoghi di pubblica riunione, può offrire a giudizio dell'autorità di P. S. occasione di scandalo.

Quando un locale, già dichiarato di meretricio, viene a trovarsi nelle condizioni di cui sopra, ne è ordinata la chiusura.

Art. 198.

(Art. 200 Ord. di pol. 1927).

Chi intende adibire un locale ad uso di meretricio deve sottoscrivere un atto di sottomissione innanzi all'autorità di P. S. nel quale sono determinate le condizioni o gli obblighi ai quali l'esercizio del locale deve essere subordinato.

La inosservanza di tali obblighi importa l'immediata chiusura del locale senza pregiudizio dell'applicazione della legge penale.

Art. 199.

(Art. 201 Ord. di pol. 1927).

Chi esercita un locale dichiarato di meretricio, qualora modifichi il locale stesso o i suoi accessi, senza permesso della autorità locale di P. S., è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da L. 500 a L. 5000 ed è obbligato a ridurre le cose in pristino.

È sottoposto alla stessa pena l'esercente che non ottemperi all'obbligo di notificare all'autorità di P. S. le generalità delle persone ammesse all'esercizio del meretricio, ovvero scientemente o per incuria della vigilanza sanitaria, ammetta nel locale e permetta che vi rimangano, anche temporaneamente, donne infette da malattie celtiche e che diano luogo al pericolo di contagio.

Art. 200.

(Art. 202 Ord. di pol. 1927).

I locali di meretricio possono rimanere aperti solo nelle ore stabilite dall'autorità di P. S.

Le trasgressioni a questa prescrizione sono punite con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da L. 500 a L. 3000.

Art. 201.

(Art. 203 Ord. di pol. 1927).

Nei locali di meretricio sono vietati:

a) i giuochi, i balli, le feste di qualunque sorta;
b) lo spaccio di cibi o di bevande;
c) l'accesso dei minori di anni 18.

È altresì vietato di accedervi con armi di qualunque specie o con strumenti da punta o da taglio atti ad offendere ovvero in stato di ubriachezza.

Le contravvenzioni a queste disposizioni sono punite con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda da L. 500 a L. 3000.

Art. 202.

(Art. 204 Ord. di pol. 1927).

Gli ufficiali ed agenti di P. S. hanno facoltà di procedere in qualsiasi momento a perquisizioni nei locali di meretricio e sulle persone che vi si trovano.

Quando in un locale di meretricio si formino riunioni troppo numerose e tali da potersi ritenere di pericolo per l'ordine pubblico e per la sicurezza pubblica, gli ufficiali ed agenti di P. S. hanno facoltà di ordinarne lo sgombro.

Art. 203.

(Art. 205 Ord. di pol. 1927).

È vietato agli esercenti locali di meretricio di richiedere e accettare — sotto qualsiasi forma o pretesto — dalle donne, accolte nei locali stessi, denaro, od altra cosa mobile, neppure a titolo di cauzione, per garantire l'impegno assunto dalle meretrici di prostituirsi per un dato periodo di tempo.

L'infrazione a tale divieto è punita con l'arresto sino a tre mesi e con l'ammenda da L. 1000 a L. 5000.

Art. 204.

(Art. 206 Ord. di pol 1927).

L'esercente un locale di meretricio, il quale impedisce ad una donna di lasciare il locale stesso, anche se essa vi sia entrata spontaneamente e vi abbia esercitato il meretricio, e abbia contratto qualunque promessa, obbligazione o debito, è punito, quando il fatto non costituisce più grave reato, con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda fino a L. 5000.

Art. 205.

(Art. 207 Ord. di pol. 1927).

Oltre a quanto è disposto nei precedenti articoli, l'autorità di P. S. può ordinare la chiusura dei locali di meretricio nei seguenti casi:

1° quando risulti che il locale sia divenuto fomite d'infezione di malattie celtiche;

2° quando vi si eserciti il meretricio di minorenni;

3° quando risulti che vi siano sottratte donne alle ispezioni o visite ordinate dall'autorità di P. S. o sanitaria, o che una donna, allontanata per causa di malattia, sia stata nuovamente accolta nel locale, senza certificato medico di guarigione;

4° quando si è impedito o tentato di impedire o in qualsiasi modo si è ostacolato l'accesso agli ufficiali o agenti di P. S., o ai sanitari incaricati della visita, o si è impedito o tentato di impedire, o in qualunque modo ostacolato, l'esercizio delle loro attribuzioni;

5° nel caso di recidiva nelle contravvenzioni prevedute dagli articoli 200 e 201;

6° quando chi ha diritto di disporre del locale dichiari di non volere che sia ulteriormente destinato al meretricio, a meno che la concessione del locale a tale uso sia stata fatta in iscritto da chi poteva disporre del locale medesimo.

In questo caso non può essere ritirata l'autorizzazione prima del termine stabilito se questo fu fissato, e, nel caso non sia stato fissato, prima del termine all'uopo stabilito dall'autorità di P. S.

Art. 206.

(Art 208 Ord. di pol. 1927).

Oltre quanto è disposto negli articoli precedenti, l'autorità di P. S. può ordinare di ufficio la chiusura di qualsiasi locale di meretricio, abituale od occasionale, notorio o clandestino o sospetto, quando ragioni di ordine pubblico, di igiene, di moralità o sicurezza pubblica lo consiglino.

Art. 207.

(Art. 210 Ord. di pol. 1927).

Quando, nonostante l'ordinanza di chiusura, il locale continui a tenersi aperto o in esercizio, o venga riaperto senza il preventivo assenso dell'autorità di P. S., chi esercisce il locale è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno e con la multa da L. 1000 a L. 5000 salvo l'applicazione dei provvedimenti di ufficio per la chiusura.

Art. 208.

(Art. 211 Ord. di pol. 1927).

Chi ha esercitato un locale dichiarato o non dichiarato di meretricio, del quale siasi a termini dei precedenti articoli ordinata la chiusura, per fatti a lui imputabili anche a titolo di colpa, ovvero sia incorso in più condanne per contravvenzione alle disposizioni del presente capo, non può, per la durata di anni cinque, condurre lo stesso o altro locale di meretricio.

Art. 209.

(Art. 212 Ord. di pol. 1927).

L'autorità locale di P. S. può impedire che un locale, del quale sia stata ordinata la chiusura, sia riaperto allo stesso scopo, prima che sia trascorso un anno dalla data della relativa ordinanza.

Deve essere sempre ordinata la chiusura definitiva di quei locali di meretricio, nei quali si somministrino o si detengano sostanze tossiche stupefacenti o inebrianti o si accolgano persone dedite all'uso di esse, o comunque si permetta o favorisca tale uso.

Art. 210.

(Art. 213 Ord. di pol. 1927).

L'autorità di P. S. ha facoltà di far sottoporre a visita sanitaria le donne che esercitano il meretricio anche fuori dei locali dichiarati o d'inviarle nelle sale di cura, quando siavi sospetto che sono affette da malattia contagiosa.

Sono sospette di malattia contagiosa le donne esercitanti il meretricio anche fuori dei locali dichiarati quando si rifiutino di sottoporsi alla visita.

Art. 211.

(Art. 214 Ord. di pol. 1927).

La dichiarazione di locale di meretricio è revocata, su domanda degli interessati, quando nel locale sia cessato l'esercizio del meretricio.

Art. 212.

(Art. 199 e 209 Ord di pol. 1927).

Contro qualsiasi provvedimento dell'autorità di P. S. nelle materie disciplinate dal presente capo, gli interessati possono ricorrere al Governatore.

Contro il provvedimento del Governatore non è ammesso ricorso nemmeno per motivo di legittimità.

Art. 213.

(Art. 215 Ord. di pol. 1927).

È vietato ogni invito o eccitamento al libertinaggio fatto anche in modo indiretto in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

È del pari proibito:

a) seguire per via le persone, adescandole con atti o parole al libertinaggio, o sostare in luoghi pubblici in attitudini di adescamento;

b) affacciarsi alle finestre e trattenersi alle porte delle case dichiarate locali di meretricio;

c) fare pubblicamente richiamo a locali di meretricio o in qualsiasi modo offerta di lenocinio.

Le contravvenzioni alle disposizioni del presente articolo, quando non costituiscano reato più grave, sono punite con l'arresto fino a sei mesi.

Art. 214.

(Art. 216 Ord di pol. 1927).

Il Governatore ha facoltà di adattare con ordinanza le disposizioni contenute nel presente titolo all'esigenze locali e militari e alle usanze delle popolazioni libiche, tenuto conto altresì delle ragioni di prestigio nazionale.

TITOLO VIII.

CAPO UNICO.

Delle associazioni, enti e istituti.

Art. 215.

(Art. 217 Ord. di pol. 1927).

Le associazioni, enti od istituti costituiti ed operanti nella Colonia, sono obbligati a comunicare all'autorità di P. S. l'atto costitutivo, lo statuto e i regolamenti interni, l'elenco nominativo delle cariche sociali e dei soci, e ogni altra notizia intorno alla loro organizzazione ed attività, tutte le volte che ne vengono richieste dall'autorità predetta per ragioni di ordine o di sicurezza pubblica.

L'obbligo della comunicazione spetta a tutti coloro che hanno funzioni direttive o di rappresentanza delle associazioni, enti od istituti, nelle sedi centrali e locali, e deve essere adempiuto entro due giorni dalla notifica della richiesta.

I contravventori sono puniti con l'arresto non inferiore a tre mesi e con l'ammenda da L. 2000 a L. 6000.

Qualora siano state date scientemente notizie false od incomplete, la pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da L. 5000 a L. 30.000 oltre l'interdizione dai pubblici uffici per cinque anni.

In tutti i casi di omessa, falsa o incompiuta dichiarazione, le associazioni possono essere sciolte con decreto del Governatore.

Art. 216.

(Art. 218 Ord. di pol. 1927).

Salvo quanto è disposto nell'articolo precedente, il Governatore ha facoltà di decretare lo scioglimento delle associazioni, enti o istituti costituiti od operanti nella Colonia, che svolgano comunque attività contraria agli ordinamenti politici costituiti nello Stato.

Nel decreto può essere ordinata la confisca dei beni sociali.

Contro il provvedimento del Governatore si può ricorrere al Ministro per le colonie.

Contro il provvedimento dal Ministro non è ammesso ricorso nemmeno per motivi di legittimità.

Art. 217 (nuovo).

È vietato promuovere, costituire, organizzare o dirigere, nel territorio della Colonia, associazioni, enti od istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione del Governatore. È altresì vietato di partecipare ad associazioni, enti od istituti di carattere internazionale senza l'autorizzazione del Governatore.

Art. 218.

(Art. 219 Ord. di pol. 1927).

Le sezioni o dipendenze di associazioni, enti od istituti sciolti nel Regno, si intendono sciolte anche in Colonia senza bisogno di alcun provvedimento.

Art. 219.

(Art. 220 Ord. di pol. 1927).

Senza pregiudizio delle sanzioni di cui all'art. 215 i funzionari, gli impiegati ed agenti civili e militari di ogni ordine e grado della Colonia, nonchè i funzionari, gli impiegati ed agenti delle amministrazioni coloniali, sia governative che autarchiche od istituzionali, i quali appartengano, anche in qualità di semplici soci, ad associazioni, enti ed istituti costituiti nelle Colonie, nel Regno o fuori, ed operanti, anche solo in parte, in modo clandestino od occulto, ed i cui soci siano comunque vincolati dal segreto, sono destituiti, rimossi dal grado o dall'impiego o comunque licenziati. Tale norma può essere anche applicata per capi indigeni investiti di funzioni pubbliche.

I funzionari, gli impiegati, agenti civili e militari suddetti sono tenuti a dichiarare, se appartengano, anche in qualità di semplici soci, ad associazioni, enti od istituti di qualunque specie costituiti ed operanti nelle Colonie, nel Regno e fuori, al Governatore, che, per quelli appartenenti ai ruoli metropolitani, ne informerà il Ministro per le colonie.

I funzionari, impiegati, agenti civili e militari suddetti, che non ottemperino a tale richiesta entro due giorni dalla notificazione, incorrono nella sospensione dello stipendio per un tempo non inferiore a 15 giorni e non superiore a tre mesi. Ove siano date scientemente notizie false od incomplete, la sospensione dallo stipendio è non inferiore ai sei mesi.

Per l'applicazione delle sanzioni previste in questo articolo si osservano le leggi sullo stato giuridico dei funzionari, degli impiegati e degli agenti.

Art. 220.

(Art. 221 Ord. di pol. 1927).

Chiunque porta indebitamente e pubblicamente la divisa o i distintivi di un'associazione, ente od istituto, costituito od operante nello Stato, è punito con l'ammenda da L. 100 a L. 1000.

Ove il fatto sia determinato da un motivo politico contrario agli ordinamenti politici costituiti nello Stato, la pena è della reclusione da tre mesi a cinque anni e della multa da L. 3000 a L. 10.000.

TITOLO IX.

CAPO UNICO.

Delle offese alla religione.

Art. 221 (nuovo).

Chiunque pubblicamente bestemmia con invettive o con parole oltraggiose contro le Divinità, i simboli e le persone venerati nei culti professati e riconosciuti in Colonia, ovvero offende anche pubblicamente i culti stessi, è punito, quando la legge non stabilisca una pena più grave, con l'ammenda da L. 300 a L. 3000.

TITOLO X.

CAPO UNICO.

Dello stato di pericolo e dello stato di guerra.

Art. 222.

(Art. 223 Ord. di pol. 1927).

Per motivi di ordine pubblico, il Governatore ha facoltà di dichiarare, nell'intero territorio della Colonia o in una parte di essa, lo stato di pericolo pubblico, dandone immediata comunicazione al Ministro per le colonie.

Uguale facoltà, limitatamente alle proprie circoscrizioni hanno in via d'urgenza o salvo ratifica telegrafica del Governatore, i commissari regionali.

Nelle zone militari, quando non vi esista lo stato di guerra, lo stato di pericolo pubblico è permanente.

Art. 223.

(Art. 224 Ord. di pol. 1927).

Durante lo stato di pericolo pubblico l'autorità locale di P. S. ha facoltà di ordinare che sia arrestata e detenuta qualsiasi persona ove lo consideri necessario per ristabilire o per conservare l'ordine pubblico.

Art. 224.

(Art. 225 Ord. di pol. 1927).

Oltre a quanto è disposto nell'art. 3, qualora la dichiarazione di pericolo pubblico riguardi l'intero territorio della Colonia, il Governatore ha facoltà di emanare ordinanze, anche in deroga alle norme del diritto comune, sulle materie che abbiano comunque attinenza all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica.

I contravventori alle ordinanze predette sono puniti con l'arresto non inferiore a un anno, salvo le maggiori pene stabilite dalle leggi e ordinamenti coloniali nei singoli casi e l'applicazione delle speciali misure di polizia stabilite per i cittadini metropolitani e libici e per gli stranieri.

La disposizione precedente si applica anche a coloro che contravvengono alle ordinanze emanate dal Governatore e dalle autorità regionali o di zona, in virtù dei poteri conferiti dall'art. 3 quando essi siano emanati durante lo stato di dichiarazione di pericolo pubblico.

Il contravventore colto in flagranza di reato, è arrestato.

Art. 225.

(Art. 226 Ord. di pol. 1927).

Durante lo stato di pericolo pubblico i commissari regionali indipendentemente dal potere normale di requisire la forza armata, hanno la facoltà permanente di impiegarla.

Art. 226.

(Art. 227 Ord. di pol. 1927).

Ove sia nesessario di affidare all'autorità militare la tutela dell'ordine pubblico, il Ministro per le colonie, con l'assenso del Capo del Governo, può dichiarare, con decreto, lo stato di guerra in tutta la Colonia od in parte di essa.

Sono applicabili al dichiarato stato di guerra le disposizioni degli articoli precedenti.

Art. 227.

(Art. 228 Ord. di pol. 1927).

Durante il dichiarato stato di guerra le autorità civili continuano a funzionare per tutto quanto non si riferisce all'ordine pubblico.

Per ciò che riguarda l'ordine pubblico, le autorità civili esercitano quei poteri che l'autorità militare ritenga di delegare ad esse.

Art. 228.

(Art. 229 Ord. di pol. 1927).

Durante il dichiarato stato di guerra sono giudicate dai tribunali militari le persone imputate di delitti contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione e l'ordine pubblico, ovvero contro le persone e la proprietà, quando i delitti stessi siano commessi durante il dichiarato stato di guerra o lo stato di pericolo pubblico che lo abbia preceduto.

Durante lo stato di guerra è applicato il Codice penale militare.

TITOLO XI.

CAPO UNICO.

Disposizioni finali e transitorie.

Art. 229.

(Art. 230 Ord. di pol. 1927).

I Governatori sono autorizzati ad emanare i regolamenti speciali previsti dalle disposizioni contenute nel presente ordinamento.

Le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l'arresto fino a due mesi e con l'ammenda fino a L. 1000 indipendentemente dagli speciali provvedimenti di polizia consentiti per i cittadini metropolitani e libici e per gli stranieri.

Fino a quando non saranno emanati i regolamenti suindicati, rimangono in vigore le disposizioni attualmente esistenti nelle materie regolate col presente ordinamento, in quanto non contrastino con le norme in esso contenute.

Art. 230.

(Art. 236 Ord. di pol. 1927).

Tutte le disposizioni del presente ordinamento che riguardano i cittadini italiani libici sono applicabili ai sudditi delle altre Colonie italiane, nonchè a coloro considerati assimilati ai sensi dell'ordinamento giudiziario per la Tripolitania e la Cirenaica.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Ministro per le colonie:
DE BONO.

REGIO DECRETO 17 maggio 1933, n. 1105.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di S. Genesio Atesino.

N. 1105. R. decreto 17 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato, con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di S. Genesio Atesino (provincia di Bolzano).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 22 giugno 1933, n. 1106.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione di una nuova parrocchia nella Chiesa del Patrocinio di S. Giuseppe in Borgo Nuovo, frazione del comune di Neive.

N. 1106. R. decreto 22 giugno 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Alba, in data 1° settembre 1932, col quale è stata eretta una nuova parrocchia nella Chiesa del Patrocinio di S. Giuseppe in Borgo Nuovo, frazione del comune di Neive.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 luglio 1933 - *Anno XI*

REGIO DECRETO 22 giugno 1933, n. 1107.

Determinazione del numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Felicita, in Firenze.

N. 1107. R. decreto 22 giugno 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene determinato in tre il numero dei membri effettivi della Fabbriceria della Chiesa parrocchiale di S. Felicita, in Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 3 agosto 1933 - *Anno XI*

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1933.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Bergamo ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta la opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Bergamo;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona dei territori contigui dei comuni di Gromo e Val Bondione, in provincia di Bergamo, delimitata dai confini sotto indicati:

A levante: lo spartiacque tra la valle Seriana e quella di Scalve con le creste pizzo Ferrante, pizzo Petto e Barbarossa;

A settentrione: parte dell'alpe Cavandolina, la valle Cavandolina, il torrente Bondione e la prima parte del fiume Serio;

A ponente: il fiume Serio;

A mezzogiorno: Costa Magrera, pizzo Fopa e cima Timonio, fino al pizzo Ferrante.

La Commissione venatoria provinciale di Bergamo, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5707)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1933.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Cuneo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cuneo, ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta la opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Cuneo;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nelle zone dei territori di Mondovì e di Ronchi, in provincia di Cuneo, dell'estensione complessiva di circa 5422 ettari, delimitate come appresso:

1. Zona di Mondovì-Ponte Ripe: Ellero - Confluenza dell'Ellero col Tanaro - Fiume Tanaro fino alla confluenza col Pesio - Torrente Pesio al ponte ferroviario linea Bastia-Carrù - Strada comunale detta del Bricchetto, e poi del Rifreddo fino ai Govoni - Strada nuova comunale fino all'unione con la nazionale Breolingi-Mondovì - Strada nazionale fino al Ponte delle Ripe di Mondovì.

2. Zona di frazione Ronchi: Strada nazionale Ronchi-Fossano fino alla Cascina Trunasse - Strada da dette a Cascina Delfino, a S. Biagio di Centallo fino al passaggio a livello della ferrovia Centallo-Fossano - Strada ferrata, da detto passaggio a livello fino alla stazione ferroviaria della Maddalena - Strada dalla detta stazione alla borgata Maddalena ed a San Sebastiano fino alla nazionale Cuneo-Fossano - Strada San Sebastiano fino al greto Stura sponda sinistra - Sponda sinistra fiume Stura da detta strada fino all'altezza della frazione Ronchi - Linea Alveo Stura-frazione Ronchi.

La Commissione venatoria provinciale di Cuneo provvederà nel modo che riterrà meglio adatto a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5708)

DECRETO MINISTERIALE 31 agosto 1933.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Firenze ed udita la Commissione venatoria centrale;

Ritenuta la opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Firenze;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1933-34, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nelle zone della provincia di Firenze, delimitate dai confini per ciascuna zona indicati come appresso:

1° Nel comune di Firenzuola nella zona del Sasso di Castro fino alla stradella che dall'abitato del Covigliaio porta nella valle del Savena e quindi per tutto il territorio compreso fra questa strada, quella nazionale, la strada comunale per Bruscoli fino all'incontro della linea di displuvio tra i torrenti Savena, Gambellato e Santerno, e al di là di tale displuvio fino allo stradello che partendo dalla Colla del Covigliaio va al Passeggiere.

Nella località detta « Pioto » per i terreni compresi tra il fiume Risteri, il fiume Santerno, la strada provinciale Imolese, la via vicinale che dalla località Violla conduce per il poggio di Casanuova alla Casa Bruciata fino all'incontro col Risteri.

2° In comune di Greve coi seguenti confini: strada comunale Greve-Lamole, che partendo dall'incrocio con la via vicinale per il Molino del Piano, prosegue per Vignamaggio; il Luco, Castellinuzza, Pile, Chiesa di S. Andrea a Casole, i Morli, il Molino di Casole, il Castello di Lamole. Il confine lascia a questo punto la strada comunale per Le Pruniccia prosegue in linea retta sopra al campolungo, seguitando nella stessa linea al disotto delle località denominate « Il Prato », « Il Poggio », « La Villa », fino alla Greve di Pomaio e precisamente al ponte che attraversa detto fiume; quindi lungo la via comunale che da detto ponte prosegue fino alla Casa al Monte; da qui lascia la via comunale Lamole-Panzano, scende in linea retta fino al podere « I Rupoli » (propr. Ridolfi) e passando poi in prossimità di Casa Salvata, imbocca il borro di Dondoli fino alla strada comunale che da Greve porta a Molin del Piano. Da Molin del Piano risale per la via vicinale, fino al punto di partenza, e cioè all'incrocio con la strada comunale Greve-Casole-Lamole e precisamente di fronte alla casa colonica Bartolini (propr. Vignamaggio).

3° In comune di Vicchio di Mugello, coi seguenti confini: Strada che dal Molino della Baldracca prosegue per Santa Maria a Fabbrica fino al Ponte a Vicchio e qui fino a Le Case; da Le Case strada campestre per Le Motte che attraversando il podere Arena conduce a San Martino a Scopeti e Villa Finzi; da Villa Finzi strada comunale che conduce al punto di partenza.

4° Nelle parti delle tenute di Panna e Gagliano gestite dalla Commissione a guisa di bandita e comprese tra la strada comunale da Gagliano a Panna a cominciare dalla linea dei cipressi che dal Poggiolo delle Tozze scende verso la Sorcella e risalendo lungo questo torrente fra il confine Vaj-Torrigiani e Vaj-Torlonia e per tutta la proprietà Lanini a cominciare dal confine fra la tenuta di Erbaia e quella di Panna lungo il borro del Poggiolo fino all'incontro della Strada nazionale bolognese per poi seguire il confine presso Santa Lucia della proprietà Lanini e quindi per tutta la parte orientale di Monte Fò fino al confine a nord con la proprietà Torlonia Gerini e da questo confine su per il displuvio di Monte Gazzarro fino all'incontro della strada vicinale che dalla cima orientale del Gazzarro scende a Panna e di qui lungo la già accennata strada comunale Gagliano-Panna al Poggiolo delle Tozze.

La Commissione venatoria provinciale di Firenze provvederà nel modo che riterrà meglio adatto, a portare a conoscenza degli interessati quanto sopra.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 31 agosto 1933 - Anno XI

Il Ministro: ACERBO.

(5709)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50/20 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Tomazic Dorotea in Skupek del fu Giovanni e di Zgur Francesca, nata a S. Vito di Vipacco-Podraga il 9 febbraio 1890 e residente a S. Vito di Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5605)

N. 50/21 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazic Milano di Luigi e di Vovk Emilia, nato a S. Vito di Vipacco-Grise il 9 luglio 1922 e residente a S. Vito di Vipacco-Grise, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di San Vito di Vipacco, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5606)

N. 50/25 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Tomazic ved. Olga nata Ambi di Antonio e di Maria Pusnar, nata a Canale il 1° dicembre 1891 e residente a Svedine, è restitutito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i figli del fu Guglielmo, nati a Canale: Boris, il 28 novembre 1913; Olga Maria, il 17 febbraio 1915; Liudmilla Iolanda, il 27 marzo 1919.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5607)

N. 50/26 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazic Francesco del fu Antonio e della fu Teresa Peternel, nato a Canale il 27 agosto 1877 e residente a Castagnevizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per la moglie Anna di Michele Vidic nata a Canale il 15 maggio 1887, e per i figli nati a Canale: Francesco, il 31 marzo 1913; Benedetto, il 21 marzo 1917; Maria, il 24 novembre 1927, e per il fratello Antonio del fu Antonio nato a Canale l'11 novembre 1886.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5608)

N. 50-27 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazic Giovanni fu Giovanni e fu Teresa Zhidarcic, nato a Canale, il 16 aprile 1891 e residente a Castagnevizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomazic Maria, nata a Canale il 20 dicembre 1884, sorella.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo sarà notificato all'interessato a termini dell'articolo 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5609)

N. 50-28 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Mi-

nisteriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazic Giuseppe fu Stefano e fu Maria Tomazic, nato a Canale il 9 ottobre 1879 e residente a Necovo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomazic Angela, nata a Canale il 28 maggio 1904, figlia;
Tomazic Leopolda, nata a Canale il 31 luglio 1907, figlia;
Tomazic Olga, nata a Canale il 29 maggio 1910, figlia;
Tomazic Floriana, nata a Canale il 4 luglio 1922, figlia;
Tomazic Giovanna, nata a Canale il 19 giugno 1924, figlia;
Tomazic Giuseppe, nato a Canale il 10 aprile 1920, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5610)

N. 50-29 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazic Andrea fu Antonio e fu Jeroncic Orsola, nato a Melinki il 25 gennaio 1849 e residente a Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomazic Rosalia fu Filippo Veluscek, nata a Stomec il 16 maggio 1866, moglie.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5611)

N. 50-30 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Tomazic ved. Vincenza nata Zgavec fu Giuseppe e fu Kamenscek Agnese, nata a Vipacco il 30 marzo 1857, residente a Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomazic Giovanni fu Giovanni, nato a Vipacco il 16 settembre 1888, figlio;
Tomazic Maria fu Giovanni, nata a Vipacco il 5 settembre 1892, figlia;
Tomazic Giuseppe fu Giovanni, nato a Vipacco il 10 agosto 1897, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5612)

N. 50-31 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomazic Antonio fu Pietro e fu Marianna Mugerli, nato a Canale il 9 agosto 1860 e residente a Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Tomazic Marianna fu Bartolomeo Vidic, nata a Canale il 31 luglio 1866, moglie;
Tomazic Giuseppe, nato a Canale il 12 marzo 1904, figlio;
Tomazic Anna, nata a Canale il 26 luglio 1907, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5613)

N. 50-32 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Tomazic ved. Rosalia nata Mugerli fu Stefano e fu Maria Znidarcic, nata a Liga il 12 aprile 1866, residente a Canale, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Tomazic Filippo fu Giuseppe, nato a Liga il 30 aprile 1893, figlio;

Tomazic Giuseppina fu Giuseppe, nata a Liga il 15 febbraio 1896, figlia;

Tomazic Ignazio fu Giuseppe, nato a Liga il 9 febbraio 1900, figlio;

Tomazic Francesco fu Giuseppe, nato a Liga il 17 febbraio 1908, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Canale d'Isonzo, sarà notificato all'interessata a termini dell'articolo 2 del succitato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed vrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5614)

N. 50-99 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Tomasincig Adolfo Giacomo fu Francesco e di Pettarin Elisa, nato a S. Lorenzo di Mossa il 1° novembre 1896, residente a S. Lorenzo di Mossa (Capriva), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasini ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Tomasincig Lucia fu Enrico Francovig, nata a S. Lorenzo il 9 maggio 1896, moglie;

Tomasincig Severina, nata a Pottendorf il 13 giugno 1917, figlia;

Tomasincig Francesco, nato a Pottendorf il 2 novembre 1919, figlio;

Tomasincig Enrica-Emilia, nata a Pottendorf il 29 ottobre 1923, figlio;

Tomasincig Elisabetta, nata a Pottendorf, il 10 maggio 1924, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Capriva sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5615)

N. 50-898 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Mosetic Teresa in Trevisan fu Giovanni e fu Maria Bauzon, nata a Ranziano il 15 ottobre 1874, residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mosetti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5616)

N. 50-82 T.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Travizan Francesco del fu Giuseppe e della fu Anna Nanut, nato a Gorizia il 13 agosto 1874, residente a Gorizia, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Trevisan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Travizan Teresa fu Giovanni Mosetic, nata a Ranziano il 15 ottobre 1874, moglie;

Travizan Canciano, nato a Gorizia il 31 maggio 1912, figlio;

Travizan Vladimiro, nato a Trebnje il 10 aprile 1918, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Gorizia, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 4 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5617)

N. 50-1084 B.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Brajnik Teresa in Tommasi di Giovanni e di Muzic Teresa, nata a S. Andrea il 6 dicembre 1885, residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braini ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5618)

N. 50-897 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Marusic Maria in Tommasini del fu Giuseppe e della fu Tomazincic Teresa, nata a Loquizza il 16 luglio 1885, residente a Loquizza, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Maruzzi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5619)

N. 50-365 C.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Cotic Carolina in Tommasi di Antonio e di Devetak Giuseppina, nata a Savogna il 2 luglio 1888, residente a Savogna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Zotti ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Merna, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato recreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni azidette.

Gorizia, addì 9 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5620)

N. 50-102 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora ved. Trebizan Francesca n. Petric del fu Antonio e della fu Francesca Stibilj, nata a Planino il 3 novembre 1873, residente a Planina, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Trevisan ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Terbizan Paola fu Filippo, nata a Planina il 18 giugno 1908, figlia; Terbizan Giustina Maria, fu Filippo, nata a Planina, il 28 dicembre 1913, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Aidussina, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 6 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5621)

N. 50-8 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Tomazic Maria in Tommasi del fu Stefano e della fu Cesen Francesca, nata a Zolla l'8 novembre 1875, residente a Vipacco è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5622)

N. 50-7 T.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Tomazic Maria nata Tomazic del fu Stefano e della fu Cesen Francesca, nata a Zolla l'8 novembre 1875, residente a Vipacco, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Tommasi ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi familiari:

Tomazic Giustina fu Francesco, nata a Vipacco il 18 settembre 1904, figlia; Tomazic Radislaa fu Francesco, nata a Vipacco il 16 ottobre 1906, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Vipacco, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 8 febbraio 1933 - Anno XI

Il prefetto: TROTTA.

(5623)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 186.

Media dei cambi e delle rendite
del 4 settembre 1933 – Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	13.10
Inghilterra (Sterlina)	59.60
Francia (Franco)	74.45
Svizzera (Franco)	367 —
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.665
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.57
Cecoslovacchia (Corona)	56.75
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.70
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.555
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3 —
Olanda (Fiorino)	7.68
Polonia (Zloty)	213 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	159.25
Svezia (Corona)	3.12
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	80.15
Id 3,50 % (1902)	78.475
Id. 3 % lordo	55.75
Consolidato 5 %	88.675
Buoni novennali. Scadenza 1934	100.975
Id. id. id. 1940	102.95
Id. id. id. 1941	102.95
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.375

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.